

Bruxelles, 12 aprile 2016
(OR. en)

7759/16

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0302 (COD)**

**TRANS 101
MAR 110
CODEC 406**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <i>- Adozione</i>

1. Il 10 settembre 2013 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta in oggetto.
2. La commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) del Parlamento europeo ha nominato relatore l'on. Corien Wortmann-Kool (PPE, NL) durante la 7^a legislatura. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 15 aprile 2014. Per l'8^a legislatura, le funzioni di relatore sono state assunte dall'on. Ivo Belet (PPE, BE).
3. Nella sessione del Consiglio TTE dell'11 giugno 2015 il Consiglio ha adottato un orientamento generale, che figura nel documento 9008/1/15 REV 1.
4. Nel trilogo del 17 marzo 2016 è stato raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento europeo. Il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato l'accordo il 23 marzo 2016.

5. Con lettera del 7 aprile 2016, il presidente della commissione competente per la proposta al Parlamento europeo ha confermato l'accordo provvisorio.
 6. Il testo concordato figura nell'allegato della presente relazione. Sarà in seguito riveduto dai giuristi-linguisti, in vista dell'adozione della posizione del Consiglio in prima lettura.
 7. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti ad approvare l'accordo politico sulla presente proposta e a sottoporre l'accordo, per adozione, al Consiglio "Affari esteri" del 13 maggio 2016.
-

2013/0302 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

¹ GU C 177 dell'11.6.2014, pag. 58.

² GU C 126 del 26.4.2014, pag. 48.

³

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ fissa condizioni armonizzate per il rilascio di certificati tecnici per le navi della navigazione interna su tutte le vie navigabili interne dell'Unione.
- (2) I requisiti tecnici per le navi che navigano sul Reno sono stabiliti dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR).
- (3) I requisiti tecnici di cui agli allegati della direttiva 2006/87/CE comprendono essenzialmente le disposizioni dei regolamenti di ispezione delle navi del Reno, nella versione approvata nel 2004 dalla CCNR. Le condizioni e i requisiti tecnici applicabili al rilascio di certificati per la navigazione interna ai sensi dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno sono aggiornati periodicamente e riflettono i più recenti sviluppi tecnologici.
- (4) Data la diversità dei quadri giuridici e dei calendari per le procedure decisionali, è difficile mantenere l'equivalenza tra i certificati dell'Unione per la navigazione interna rilasciati a norma della direttiva 2006/87/CE e i certificati rilasciati a norma dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno. La certezza del diritto non è pertanto garantita e ciò ha un impatto potenzialmente negativo sulla sicurezza della navigazione.
- (5) Per conseguire l'armonizzazione a livello dell'Unione ed evitare distorsioni della concorrenza e livelli diversi di sicurezza, è necessario applicare e aggiornare regolarmente gli stessi requisiti tecnici per tutte le vie navigabili interne dell'Unione.

⁴ Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1).

- (6) Poiché la CCNR ha acquisito competenze significative nello sviluppo e nell'aggiornamento dei requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, è opportuno che tali competenze siano pienamente utilizzate per le vie navigabili interne dell'Unione. Un Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI), sotto gli auspici della CCNR e aperto a esperti di tutti gli Stati membri dell'Unione, elabora norme tecniche nel settore della navigazione interna alle quali l'Unione dovrebbe fare riferimento.
- (7) I certificati dell'Unione per la navigazione interna, attestanti la piena conformità delle imbarcazioni ai requisiti tecnici, dovrebbero essere validi in tutte le vie navigabili interne dell'Unione.
- (8) È opportuno armonizzare maggiormente le condizioni per il rilascio di certificati supplementari dell'Unione per la navigazione interna da parte degli Stati membri per attività nelle vie navigabili delle zone 1 e 2 (estuari) e della zona 4.
- (9) Per ragioni di sicurezza, è opportuno che le norme siano armonizzate a un livello elevato e in modo tale da non ridurre i livelli di sicurezza sulle vie navigabili interne dell'Unione. Tuttavia, è opportuno autorizzare gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, a stabilire disposizioni specifiche in materia di requisiti tecnici complementari o ridotti per talune zone, a condizione che tali misure siano limitate alle materie specifiche di cui agli allegati III e IV.
- (10) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di derogare alla presente direttiva in alcuni casi concernenti le vie navigabili non collegate alle vie navigabili interne di altri Stati membri o imbarcazioni che operano esclusivamente su una rete navigabile nazionale, mantenendo al contempo un adeguato livello di sicurezza. Qualora tali deroghe riguardino tutte le imbarcazioni che navigano in uno Stato membro, sarebbe sproporzionato e inutile imporre a tale Stato membro di recepire tutti gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva. Gli Stati membri non possono rilasciare certificati dell'Unione per la navigazione interna a meno che i rispettivi obblighi derivanti dalla presente direttiva non siano stati recepiti.

- (11) Dovrebbero essere possibili deroghe alla presente direttiva e il riconoscimento delle equivalenze per imbarcazioni specifiche, al fine di accogliere approcci alternativi, promuovere l'innovazione o evitare costi sproporzionatamente elevati, a condizione che, a seconda delle circostanze, sia garantito un livello di sicurezza equivalente o adeguato. Al fine di garantire che siano rispettate condizioni uniformi, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di fare riferimento alle raccomandazioni del CESNI per quanto riguarda tali deroghe ed equivalenze.
- (12) Per ragioni di efficienza amministrativa, tecnica ed economica gli Stati membri hanno la possibilità di designare autorità competenti al fine di garantire la conformità alla presente direttiva e la sua corretta applicazione conformemente alle prassi nazionali.
- (13) È opportuno rilasciare il certificato dell'Unione per la navigazione interna alle imbarcazioni che superino un'ispezione tecnica effettuata prima della loro messa in servizio e atta a verificare la conformità dell'imbarcazione ai requisiti tecnici di cui alla presente direttiva. È opportuno che le autorità competenti degli Stati membri siano abilitate a verificare in qualsiasi momento tale conformità e la presenza a bordo di un certificato per la navigazione interna in corso di validità.
- (14) È opportuno, entro certi limiti temporali e a seconda della categoria di imbarcazioni interessate, fissare il periodo di validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna in ciascun caso specifico.
- (15) È necessario definire, entro certi limiti, disposizioni specifiche relative alla sostituzione, al rinnovo, alla proroga di validità e al rilascio dei certificati dell'Unione per la navigazione interna, al fine di mantenere un livello elevato di sicurezza nella navigazione interna.

- (16) Per garantire l'applicazione effettiva della presente direttiva, è opportuno inserire informazioni relative alle imbarcazioni delle vie navigabili interne nella banca dati europea degli scafi perché possano essere utilizzate dalle autorità competenti. La banca dati europea degli scafi dovrebbe in particolare mettere a disposizione un'opzione per verificare la cronistoria di eventuali richieste pendenti di certificati nonché informazioni su tutti i certificati in corso di validità già rilasciati per l'imbarcazione in questione. La Commissione dovrebbe mantenere e adeguare la banca dati europea degli scafi affinché si adatti pienamente alle esigenze di applicazione della presente direttiva.
- (17) È opportuno che le misure di cui alla direttiva 2009/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ rimangano in vigore per le navi non contemplate dalla presente direttiva.
- (18) È opportuno adeguare l'ambito della direttiva 2009/100/CE per avallarne la complementarità rispetto alla presente direttiva e per tener conto degli sviluppi in relazione agli accordi internazionali. Dato che ciò migliorerebbe la chiarezza della legislazione dell'Unione, è opportuno modificare la direttiva 2009/100/CE.
- (19) È opportuno applicare un regime transitorio per le imbarcazioni in servizio non ancora munite di certificato dell'Unione per la navigazione interna quando vengono sottoposte alla prima ispezione tecnica conformemente ai requisiti tecnici riveduti stabiliti dalla presente direttiva.
- (20) Ai fini di una migliore regolamentazione e semplificazione, è opportuno che la presente direttiva faccia riferimento alle norme internazionali, senza costituire un loro doppione nel quadro giuridico dell'Unione.
- (21) Il CESNI è stato istituito per facilitare l'armonizzazione delle norme tecniche applicate nel settore della navigazione interna in Europa. Per garantire un livello elevato di sicurezza ed efficienza nella navigazione interna, mantenere l'equivalenza dei certificati per la navigazione interna e tenere conto del progresso scientifico e tecnologico e di altri sviluppi del settore, è opportuno tenere aggiornate il riferimento alla norma tecnica del CESNI applicabile, di cui alla presente direttiva. Pertanto, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda l'aggiornamento del riferimento alla versione più recente della norma CESNI ES-TRIN e alla fissazione della sua data di applicazione.

⁵ Direttiva 2009/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (GU L 259 del 2.10.2009, pag. 8).

- (22) Ove debitamente giustificato da un'analisi adeguata e in assenza di pertinenti e aggiornate norme internazionali al fine di garantire la sicurezza della navigazione, o nel caso in cui modifiche nel processo decisionale del CESNI comprometterebbero gli interessi dell'Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda la modifica dell'allegato II della presente direttiva, al fine di tutelare gli interessi dell'Unione, mediante la fissazione dei requisiti tecnici appropriati.
- (23) Per modificare o integrare alcuni elementi non essenziali della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda [la modifica della classificazione delle vie navigabili; l'ulteriore specificazione dei dati da inserire nella banca dati europea degli scafi, i tipi di accesso alla stessa nonché le istruzioni relative all'utilizzo e al funzionamento di detta banca dati; l'aggiornamento dei requisiti tecnici minimi delle imbarcazioni delle vie navigabili interne, e la modifica degli allegati III e IV per tener conto dei progressi scientifici e tecnici, dell'allegato V per aggiornarne e semplificarne le disposizioni procedurali, e dell'allegato VI per modificare i criteri per il riconoscimento degli organismi di classificazione onde garantire la sicurezza della navigazione, nonché la modifica dei riferimenti agli allegati II e V contenuti nella presente direttiva, resa eventualmente necessaria dall'adozione di atti delegati].
- (24) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del [15 marzo 2016 *da confermare*]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

- (25) Al fine di poter seguire approcci alternativi, promuovere l'innovazione, evitare costi sproporzionatamente elevati, garantire procedure efficienti per il rilascio dei certificati o tenere conto di circostanze regionali, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto concerne l'autorizzazione di talune deroghe ai requisiti tecnici per imbarcazioni specifiche, il riconoscimento degli organismi di classificazione e l'approvazione di requisiti tecnici complementari o ridotti per le navi operanti in alcune zone non collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro. È opportuno che tali poteri siano esercitati in conformità al regolamento (CE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.
- (26) Al fine di garantire un quadro adeguato per il coordinamento e la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti per la navigazione interna, in particolare la CCNR, nonché lo sviluppo di norme tecniche uniformi per la navigazione interna a cui l'Unione e le organizzazioni internazionali possano fare riferimento, la presente direttiva dovrebbe essere soggetta a riesame, specialmente per quanto riguarda l'efficacia delle misure da essa introdotte e i meccanismi di cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti per la navigazione interna, così da pervenire a un corpus unico e uniforme di norme tecniche.
- (27) Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovenia e Finlandia, non hanno vie navigabili interne oppure la navigazione interna non viene utilizzata in misura significativa. L'obbligo di recepire e attuare la presente direttiva sarebbe pertanto sproporzionato e superfluo per detti Stati membri.

⁶ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(28) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire fissare le disposizioni tecniche necessarie a garantire la sicurezza delle imbarcazioni in navigazione sulle vie navigabili interne dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può piuttosto, a motivo della sua portata ed effetti, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(29) È opportuno pertanto abrogare la direttiva 2006/87/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E ZONE DI VIE NAVIGABILI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva fissa:

- a) le disposizioni tecniche necessarie a garantire la sicurezza delle imbarcazioni in navigazione sulle vie navigabili interne di cui all'articolo 4; e
- b) la classificazione di tali vie navigabili interne.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle seguenti imbarcazioni:
 - a) alle navi di lunghezza (L) pari o superiore a 20 metri;
 - b) alle navi per le quali il prodotto fra lunghezza (L), larghezza (B) e immersione (T) è pari o superiore in volume a 100 metri cubi;
 - c) ai rimorchiatori e agli spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle imbarcazioni secondo la definizione di cui all'articolo 3 o dei galleggianti speciali;
 - d) alle navi da passeggeri;
 - e) ai galleggianti speciali.

2. La presente direttiva non si applica:

- a) alle navi traghetto;
- b) alle navi da guerra;
- c) alle navi della navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori, che:
 - i) navigano o si trovano nelle acque fluviomarittime; oppure
 - ii) navigano temporaneamente sulle vie navigabili interne

purché provviste almeno di:

- un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 o uno strumento equivalente, un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 o uno strumento equivalente e un certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973/78; oppure
- nel caso di navi della navigazione marittima cui non si applicano la SOLAS 1974, la convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 o la MARPOL 73, i certificati pertinenti e le marche di bordo libero prescritte dalla legislazione dei relativi Stati di bandiera; oppure
- per le navi passeggeri cui non si applicano tutte le convenzioni di cui al primo trattino, un certificato sulle disposizioni e norme di sicurezza rilasciato in conformità della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷; oppure

⁷ Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).

- per le imbarcazioni da diporto cui non si applicano tutte le convenzioni di cui al primo trattino, un certificato dello Stato di bandiera che dimostri un livello adeguato di sicurezza.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

- a) "imbarcazione": qualsiasi nave o galleggiante speciale;
- b) "nave": qualsiasi nave destinata alla navigazione interna o alla navigazione marittima;
- c) "nave della navigazione interna": qualsiasi nave destinata esclusivamente o essenzialmente alla navigazione sulle vie navigabili interne;
- d) "rimorchiatore": una nave appositamente costruita per le operazioni di rimorchio;
- e) "spintore": una nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio;
- f) "nave da passeggeri": una nave per escursioni giornaliere o nave cabinata costruita ed attrezzata per trasportare più di dodici passeggeri;
- g) "galleggiante speciale": un'unità galleggiante provvista di impianti adibiti a lavori, ad esempio gru, attrezzature per il dragaggio, battipali, elevatori;
- h) "imbarcazione da diporto": una nave diversa da una nave da passeggeri, destinata allo sport o allo svago;
- i) "unità veloce": qualsiasi imbarcazione motorizzata in grado di raggiungere velocità superiori a 40 km/h rispetto all'acqua;
- j) "volume d'immersione": il volume immerso della nave in metri cubi;

- k) "lunghezza (L)": la lunghezza massima dello scafo in metri, esclusi il timone e il bompresso;
- l) "larghezza (B)": la larghezza massima dello scafo in metri, misurata esternamente al fasciame (esclusi ruote a pale, parabordi fissi, e simili);
- m) "immersione (T)": la distanza verticale in metri fra il punto più basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione;
- n) "vie navigabili interne collegate": le vie navigabili di uno Stato membro collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro tramite vie navigabili interne che possono essere navigate conformemente al diritto nazionale o internazionale da imbarcazioni rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva.

Articolo 4

Classificazione delle vie navigabili interne

1. Ai fini della presente direttiva, le vie navigabili interne dell'Unione sono così classificate:
 - a) zone 1, 2, 3 e 4:
 - i) zone 1 e 2: le vie navigabili comprese nell'elenco di cui all'allegato I, capo 1,
 - ii) zona 3: le vie navigabili comprese nell'elenco di cui all'allegato I, capo 2,
 - iii) tutte le altre vie navigabili interne che possono essere navigate conformemente al diritto nazionale da imbarcazioni rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva;
 - b) zona R: le vie navigabili di cui alla lettera a), per le quali deve essere rilasciato un certificato conformemente all'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, quale è formulato al ... [GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.]

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 riguardo alle modifiche dell'allegato I, al fine di modificare la classificazione delle vie navigabili, comprese la loro aggiunta e soppressione. Le modifiche dell'allegato I possono essere apportate solo su richiesta dello Stato membro interessato, per le vie navigabili interne situate nel suo territorio.

CAPO 2

CERTIFICATI PER LA NAVIGAZIONE

Articolo 5

Conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imbarcazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione di cui all'articolo 4, siano costruite e mantenute conformemente ai requisiti stabiliti nella presente direttiva.
2. La conformità al paragrafo 1 è dimostrata da un certificato, a norma della presente direttiva.

Articolo 6

Certificati dell'Unione per la navigazione interna

1. I certificati dell'Unione per la navigazione interna sono rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri, conformemente alla presente direttiva. Al momento del rilascio di un certificato dell'Unione per la navigazione interna, gli Stati membri verificano che all'imbarcazione in questione non sia già stato rilasciato un certificato valido di cui all'articolo 7.
2. I certificati dell'Unione per la navigazione interna sono redatti sulla base del modello di cui all'allegato II.
3. Ogni Stato membro stabilisce l'elenco delle sue autorità competenti per il rilascio dei certificati dell'Unione per la navigazione interna e lo comunica alla Commissione, compresa qualsiasi modifica all'elenco. La Commissione tiene un elenco aggiornato delle autorità competenti su un sito web appropriato.
4. Il certificato dell'Unione per la navigazione interna è rilasciato alle imbarcazioni in seguito a un'ispezione tecnica effettuata prima dell'entrata in servizio dell'imbarcazione e intesa a verificare che la stessa unità sia conforme ai requisiti dell'allegati II e V.

5. Se del caso, la conformità dell'imbarcazione ai requisiti complementari di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, è verificata in occasione delle ispezioni tecniche di cui al paragrafo 4 del presente articolo e dell'articolo 29 o nel corso di un'ispezione tecnica effettuata su richiesta del proprietario dell'imbarcazione.
6. La procedura per la presentazione di una richiesta di ispezione e la fissazione del luogo e della data della medesima rientrano nei poteri delle autorità competenti che rilasciano il certificato dell'Unione per la navigazione interna. L'autorità competente stabilisce quali documenti le devono essere presentati. La procedura si svolge in modo da garantire che l'ispezione possa aver luogo entro un termine ragionevole dalla presentazione della richiesta.
7. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano un certificato dell'Unione per la navigazione interna a imbarcazioni non soggette alla presente direttiva, su richiesta del proprietario o del suo rappresentante, se le imbarcazioni in questione soddisfano i requisiti della presente direttiva.

Articolo 7

Obbligo di certificato

Le imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione elencate all'articolo 4 devono essere munite dei seguenti documenti originali:

- a) sulle vie navigabili della zona R:
 - di un certificato rilasciato a norma dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione del Reno, oppure
 - di un certificato dell'Unione per la navigazione interna che attesti la piena conformità dell'imbarcazione - se del caso fatte salve le disposizioni transitorie dell'allegato II per le imbarcazioni che navigano sul Reno (zona R) - ai requisiti tecnici di cui agli allegati II e V bis per cui è stata stabilita l'equivalenza con i requisiti tecnici previsti in applicazione della convenzione riveduta per la navigazione del Reno secondo le norme e procedure applicabili;

- b) sulle altre vie navigabili, di un certificato dell'Unione per la navigazione interna oppure di un certificato rilasciato conformemente all'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione del Reno, compresi, ove applicabile, i certificati supplementari dell'Unione per la navigazione interna conformemente all'articolo 8.

Articolo 8

Certificati supplementari dell'Unione per la navigazione interna

1. Le imbarcazioni munite di un certificato dell'Unione per la navigazione interna valido oppure di un certificato rilasciato conformemente all'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione del Reno sono munite di un certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna a norma dell'articolo 23.
2. Il certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna è redatto secondo il modello di cui all'allegato II ed è rilasciato dalle autorità competenti alle condizioni previste per le vie navigabili in questione.

Articolo 9

Certificati provvisori dell'Unione per la navigazione interna

1. Le autorità competenti degli Stati membri possono rilasciare un certificato provvisorio dell'Unione per la navigazione interna:
 - a) alle imbarcazioni che, con il permesso dell'autorità competente, si rechino in un determinato luogo al fine di ottenere un certificato dell'Unione per la navigazione interna;
 - b) alle imbarcazioni il cui certificato dell'Unione per la navigazione interna è stato smarrito, danneggiato o temporaneamente revocato in uno dei casi di cui agli articoli 13, 15 o agli allegati II e V della presente direttiva;
 - c) alle imbarcazioni il cui certificato dell'Unione per la navigazione interna sia in fase di elaborazione a seguito di ispezione con esito positivo;

- d) alle imbarcazioni nel caso in cui non siano soddisfatte tutte le condizioni per ottenere un certificato dell'Unione per la navigazione interna conformemente agli allegati II e V;
 - e) alle imbarcazioni che abbiano subito danni tali che il loro stato non è più conforme al certificato dell'Unione per la navigazione interna;
 - f) alle unità galleggianti o ai galleggianti speciali qualora le autorità competenti in materia di trasporti speciali, in base alle disposizioni di polizia nautica degli Stati membri, subordinino l'autorizzazione ad effettuare un trasporto speciale all'ottenimento di tale certificato;
 - g) alle imbarcazioni che derogano alle disposizioni degli allegati II e V, conformemente agli articoli 25 e 26 della presente direttiva, in attesa dell'adozione dei pertinenti atti di esecuzione.
2. Per il certificato provvisorio dell'Unione per la navigazione interna si adotta il modello di cui all'allegato II qualora l'idoneità a navigare dell'imbarcazione, dell'impianto galleggiante o della struttura galleggiante speciale appaia sufficientemente garantita.
3. Il certificato provvisorio dell'Unione per la navigazione interna comprende le condizioni ritenute necessarie dall'autorità competente ed è valido:
- a) nei casi previsti al paragrafo 1, lettere a) e da d) a f) del presente articolo, per un solo viaggio specifico da compiere entro una scadenza appropriata, non superiore a un mese;
 - b) nei casi previsti al paragrafo 1, lettere b) e c) del presente articolo, per una durata appropriata;

- c) nei casi previsti al paragrafo 1, lettera g) del presente articolo, per sei mesi. Il certificato UE provvisorio per la navigazione interna può essere prorogato di sei mesi in sei mesi fintanto che il relativo atto d'esecuzione non è stato adottato.

Articolo 10

Validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

1. Il periodo di validità del certificato dell'Unione per la navigazione interna rilasciato alle imbarcazioni di nuova fabbricazione è stabilito dall'autorità competente entro i limiti massimi seguenti:
 - a) cinque anni per le navi da passeggeri e le unità veloci;
 - b) dieci anni per tutti gli altri tipi di imbarcazione.

Il periodo di validità è annotato sul certificato dell'Unione per la navigazione interna.
2. Per imbarcazioni già in servizio prima dell'ispezione tecnica il periodo di validità del certificato dell'Unione per la navigazione interna viene stabilito caso per caso dall'autorità competente in base ai risultati dell'ispezione stessa. La sua durata non può in ogni caso essere superiore ai periodi indicati al paragrafo 1.

Articolo 11

Proroga eccezionale della validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

In via eccezionale, la validità del certificato dell'Unione per la navigazione interna può essere prorogata senza ispezione tecnica per un periodo massimo di sei mesi conformemente agli allegati II e V dall'autorità competente che ha rilasciato o rinnovato il certificato. La proroga della validità deve figurare sul certificato.

Articolo 12

Rinnovo dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

1. Il certificato dell'Unione per la navigazione interna è rinnovato alla scadenza del periodo di validità, alle condizioni stabilite nell'articolo 6 a seguito di un'ispezione tecnica volta a verificare la conformità dell'imbarcazione con i requisiti tecnici stabiliti negli allegati II e V. I certificati dell'Unione per la navigazione interna possono essere rinnovati da qualsiasi autorità competente comunicata alla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3.
2. Ai fini del rinnovo dei certificati dell'Unione per la navigazione interna si applicano all'imbarcazione le disposizioni transitorie di cui agli allegati II e V, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 13

Sostituzione dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

Ogni Stato membro stabilisce le condizioni per la sostituzione di un certificato dell'Unione per la navigazione interna in corso di validità, qualora lo stesso venga smarrito o danneggiato. Al momento della sostituzione dei certificati sono richieste una dichiarazione di smarrimento del certificato oppure la restituzione del certificato danneggiato. Sul certificato sostitutivo è indicato che si tratta di un duplicato.

Articolo 14

Modifiche o riparazioni di rilievo delle imbarcazioni

In caso di modifiche o riparazioni di rilievo che intacchino l'integrità strutturale dell'imbarcazione, la navigabilità o la manovrabilità o le caratteristiche specifiche dell'imbarcazione conformemente agli allegati II e V, questa è sottoposta, prima di un nuovo viaggio, all'ispezione tecnica di cui all'articolo 6.

In seguito a detta ispezione è rilasciato un nuovo certificato dell'Unione per la navigazione interna indicante le caratteristiche tecniche dell'imbarcazione e il vecchio certificato è revocato, oppure il certificato esistente è modificato di conseguenza. Se il nuovo certificato è rilasciato in uno Stato membro diverso da quello che aveva rilasciato o rinnovato il certificato iniziale, l'autorità competente che aveva rilasciato o rinnovato il certificato ne è informata entro 30 giorni dalla data di rilascio del nuovo certificato.

Articolo 15

Rifiuto di rilascio o rinnovo e revoca dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

1. Ogni decisione di rifiuto di rilasciare o rinnovare il certificato dell'Unione per la navigazione interna indica le motivazioni su cui si basa. Essa è notificata al proprietario dell'imbarcazione con l'indicazione delle modalità e dei termini di ricorso nello Stato membro interessato.
2. Ogni certificato dell'Unione per la navigazione interna in corso di validità può essere revocato dall'autorità competente che l'ha rilasciato o rinnovato nel caso in cui l'imbarcazione non sia più conforme ai requisiti tecnici indicati nel certificato.

Articolo 16

Riconoscimento di certificati per la navigazione di imbarcazioni di paesi terzi

Nell'attesa che entrino in vigore accordi di riconoscimento reciproco dei certificati per la navigazione tra l'Unione e paesi terzi, le autorità competenti di uno Stato membro possono riconoscere i certificati per la navigazione di imbarcazioni di paesi terzi ai fini della navigazione all'interno del territorio dello Stato membro in questione.

Articolo 17

Registri dei certificati

Gli Stati membri garantiscono che le proprie autorità competenti tengano un registro di tutti i certificati che hanno rilasciato o rinnovato ai sensi degli articoli 6, 8, 9 e 12 che riporti tutte le informazioni contenute nel modello in conformità dell'allegato II.

CAPO 3

IDENTIFICAZIONE DELLE NAVI, ISPEZIONI E REQUISITI TECNICI MODIFICATI

Articolo 18

Numero unico europeo di identificazione delle navi

1. Gli Stati membri garantiscono che a ogni imbarcazione sia assegnato un numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) in conformità degli allegati II e V.
2. Ciascuna imbarcazione ha un solo ENI che rimane immutato per tutta la sua vita.
3. L'autorità competente che rilascia un certificato dell'Unione per la navigazione interna vi inserisce l'ENI.
4. Ogni Stato membro stabilisce l'elenco delle sue autorità competenti per l'assegnazione dell'ENI e lo comunica alla Commissione, compresa qualsiasi modifica all'elenco. La Commissione tiene un elenco aggiornato delle autorità competenti in un sito web appropriato.

Articolo 19

Banca dati europea degli scafi

1. La Commissione gestisce la banca dati europea degli scafi per sostenere le misure amministrative necessarie per mantenere la sicurezza e il corretto svolgimento della navigazione e per assicurare l'applicazione della presente direttiva.

Il trattamento di dati personali da parte degli Stati membri è effettuato conformemente alla legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE, Euratom) n. XXX/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati.

Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione è effettuato conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

2. Gli Stati membri garantiscono che per ciascuna imbarcazione le autorità competenti inseriscano senza indugio nella banca dati europea degli scafi:
 - a) i dati che identificano e descrivono l'imbarcazione conformemente alla presente direttiva;
 - b) i dati relativi ai certificati rilasciati, rinnovati, sostituiti o revocati, nonché all'autorità competente che rilascia il certificato, in conformità della presente direttiva;
 - c) una copia digitale di tutti i certificati rilasciati dalle autorità competenti conformemente alla presente direttiva;
 - d) i dati relativi ad eventuali richieste respinte o pendenti di certificati conformemente alla presente direttiva; e
 - e) eventuali modifiche ai dati di cui alle lettere da a) a d).

3. I dati possono essere trattati dalle autorità competenti degli Stati membri, dalle parti contraenti della convenzione riveduta per la navigazione del Reno e dai paesi terzi incaricati di compiti connessi all'applicazione della presente direttiva e della direttiva 2005/44/CE per i seguenti scopi:

- a) applicazione della presente direttiva e della direttiva 2005/44/CE;
 - b) garantire la gestione della navigazione interna e dell'infrastruttura;
 - c) mantenere o attuare la sicurezza della navigazione;
 - d) raccolta di dati statistici.
4. L'autorità competente di uno Stato membro può trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale a condizione che siano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) n. XXX/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati, in particolare il capitolo V, e solo su base individuale. Gli Stati membri assicurano che il trasferimento sia necessario ai fini di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri assicurano che il paese terzo o l'organizzazione internazionale trasferiscano i dati a un altro paese terzo o organizzazione internazionale solo previa autorizzazione scritta esplicita e in conformità alle condizioni stabilite dall'autorità competente dello Stato membro.
5. La Commissione può trasferire dati o fornire accesso alla banca dati europea degli scafi a un'autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, nella misura in cui il trasferimento o l'accesso sia necessario ai fini di cui al paragrafo 3, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e solo su base individuale. La Commissione assicura che il trasferimento sia necessario ai fini di cui al paragrafo 3. La Commissione assicura che il paese terzo o l'organizzazione internazionale trasferiscano i dati a un altro paese terzo o organizzazione internazionale solo previa autorizzazione scritta esplicita e in conformità alle condizioni stabilite dalla Commissione.
6. L'autorità competente assicura che i dati relativi a una imbarcazione siano cancellati dalla banca dati di cui al paragrafo 1 quando l'imbarcazione viene demolita.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per precisare:
- a) i dati che gli Stati membri devono inserire nella banca dati;
 - b) i tipi di accesso, tenuto conto delle categorie dei destinatari dei dati e degli scopi del trattamento dei dati di cui al paragrafo 3;
 - c) le istruzioni relative all'uso e al funzionamento della banca dati, in particolare per quanto riguarda le misure di sicurezza dei dati, la codifica e il trattamento dei dati e l'interconnessione della banca dati con i registri di cui all'articolo 17.

Articolo 20

Conduzione delle ispezioni tecniche

1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo effettuino le ispezioni iniziali, periodiche, speciali e volontarie a cui la presente direttiva fa riferimento. Tali autorità competenti possono esentare, totalmente o parzialmente, le imbarcazioni dall'ispezione tecnica se da un attestato valido, rilasciato da un organismo di classificazione autorizzato in conformità all'articolo 21, risulta che l'imbarcazione soddisfa, in parte o in toto, i requisiti tecnici di cui agli allegati II e V.
3. Ogni Stato membro stabilisce l'elenco delle sue autorità competenti responsabili dell'esecuzione di ispezioni tecniche e lo comunica alla Commissione, compresa qualsiasi modifica all'elenco. La Commissione tiene un elenco aggiornato delle autorità competenti e degli organismi di controllo in un sito web appropriato.
4. Ogni Stato membro si conforma ai requisiti specifici in materia di organismi di controllo e di richieste di ispezioni ai sensi degli allegati II e V.

Riconoscimento degli organismi di classificazione

1. La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di riconoscere un organismo di classificazione che soddisfa i criteri di cui all'allegato VI, o di revocare il riconoscimento, in conformità alla procedura di cui ai paragrafi 2 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.
2. La domanda di riconoscimento è presentata alla Commissione dallo Stato membro nel quale è stabilita la sede principale dell'organismo di classificazione o una sua filiale autorizzata a certificare che l'imbarcazione è conforme ai requisiti di cui agli allegati II e V conformemente alla presente direttiva. La domanda è corredata di tutte le informazioni e la documentazione necessarie a verificare l'osservanza dei criteri fissati per il riconoscimento.
3. Ogni Stato membro può presentare alla Commissione una domanda di revoca del riconoscimento se ritiene che un organismo di classificazione non soddisfi più i criteri di cui all'allegato VI. La richiesta di revoca deve essere corredata di prove documentali.
4. Gli organismi di classificazione che in data ... [GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva] erano stati riconosciuti in conformità della direttiva 2006/87/CE rimangono tali.
5. La Commissione pubblica, per la prima volta entro il ... [GU: si prega di inserire la data corrispondente a un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], e aggiorna in un sito web appropriato l'elenco degli organismi di classificazione riconosciuti conformemente alle disposizioni del presente articolo. Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi modifica relativa ai nomi o agli indirizzi degli organismi di classificazione per i quali abbiano richiesto il riconoscimento.

Articolo 22

Controllo della conformità

1. Gli Stati membri garantiscono che le relative autorità competenti possano verificare in qualsiasi momento se un'imbarcazione è munita di un certificato in corso di validità conformemente all'articolo 7 e se è conforme ai requisiti su cui si basa il rilascio di tale certificato.

In caso di mancata conformità ai requisiti, le autorità competenti adottano misure appropriate in conformità dei paragrafi da 2 a 5. Richiedono inoltre che il proprietario o il suo rappresentante adotti tutte le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine di tempo stabilito dalle autorità competenti.

L'autorità competente che ha rilasciato il certificato presente a bordo dell'imbarcazione è informata di tali casi di mancata conformità entro sette giorni dal controllo.

2. Nel caso non sia presente a bordo un certificato in corso di validità, all'imbarcazione può essere impedito di proseguire il viaggio.
3. Se, durante il controllo, constatano che l'imbarcazione rappresenta un pericolo palese per le persone a bordo, l'ambiente o la sicurezza della navigazione, le autorità competenti possono vietare all'imbarcazione di proseguire il viaggio finché non siano state prese le misure necessarie per porre rimedio alla situazione.

Le autorità possono inoltre imporre l'adozione di misure proporzionate che permettano all'imbarcazione, se del caso una volta portato a termine il trasporto, di raggiungere senza rischi un determinato luogo ove verranno effettuate ispezioni o riparazioni.

4. Lo Stato membro che impedisce a un'imbarcazione di proseguire il viaggio, o che notifica al proprietario la sua intenzione di intervenire in tal senso se non è posto rimedio alle mancanze riscontrate, informa entro sette giorni l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato in merito alla decisione adottata o che intende adottare.

5. Tutte le decisioni che, in applicazione della presente direttiva, hanno per effetto di impedire a un'imbarcazione di proseguire il viaggio indicano nei dettagli le ragioni su cui si fondano. Tali decisioni sono immediatamente notificate alla parte interessata, che è nel contempo informata delle possibilità di ricorso previste dalle legislazioni vigenti nello Stato membro interessato e dei relativi termini di presentazione.

Articolo 23

Requisiti tecnici modificati per determinate zone

1. Gli Stati membri, laddove opportuno, fatte salve le disposizioni della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, possono adottare requisiti tecnici complementari a quelli di cui agli allegati II e V per le imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili delle zone 1 e 2 situate nel loro territorio. I requisiti complementari possono riguardare esclusivamente gli elementi elencati nell'allegato III.
2. In relazione alle navi passeggeri che navigano sulle vie navigabili interne della zona 3 non collegate, ciascuno Stato membro può mantenere requisiti tecnici complementari a quelli di cui agli allegati II e V. I requisiti complementari possono riguardare solo gli elementi di cui all'allegato III.
3. Qualora l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui agli allegati II e V comporti una riduzione delle norme di sicurezza nazionali vigenti, uno Stato membro può non applicare tali disposizioni transitorie alle navi passeggeri che navigano sulle sue vie navigabili interne non collegate. In tali circostanze, lo Stato membro interessato può esigere che tali navi passeggeri, che navigano sulle sue vie navigabili interne non collegate, soddisfino pienamente i requisiti tecnici di cui agli allegati II e V a decorrere dal 30 dicembre 2008.

4. Gli Stati membri possono ammettere un'applicazione parziale dei requisiti tecnici o fissare requisiti tecnici meno rigorosi di quelli di cui agli allegati II e V per le imbarcazioni che navigano esclusivamente sulle vie navigabili delle zone 3 e 4 situate nel loro territorio. L'applicazione parziale o meno rigorosa dei requisiti tecnici può riguardare esclusivamente gli elementi di cui all'allegato IV.

5. Qualora applichi i paragrafi 1, 2, 3 o 4, uno Stato membro lo notifica alla Commissione almeno sei mesi prima della data di applicazione prevista. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Nel caso dei paragrafi 1 e 2 la Commissione approva i requisiti tecnici complementari mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

6. La conformità ai requisiti tecnici modificati conformemente ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 è specificata nel certificato dell'Unione per la navigazione interna oppure nel certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna.

Articolo 24

Deroghe per determinate categorie di imbarcazioni

1. A condizione che mantengano un livello di sicurezza appropriato, gli Stati membri possono autorizzare deroghe totali o parziali della presente direttiva per:

- a) le imbarcazioni che navighino su vie navigabili interne non collegate;
- b) le imbarcazioni di portata lorda non superiore a 350 tonnellate o le imbarcazioni non destinate al trasporto merci con volume d'immersione inferiore a 100 metri cubi la cui chiglia sia stata impostata anteriormente al 1° gennaio 1950 e che navighino esclusivamente nel loro territorio.

2. Fatta salva la convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, gli Stati membri possono autorizzare, in relazione alla navigazione nel loro territorio, deroghe alla presente direttiva per imbarcazioni che effettuano percorsi entro una zona geografica limitata o in zone portuali. Tali deroghe, nonché i percorsi o la zona per i quali esse sono valide, sono indicati nel certificato dell'imbarcazione.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le deroghe autorizzate ai sensi dei paragrafi 1 e 2. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 25

Uso delle nuove tecnologie e deroghe per imbarcazioni specifiche

1. Al fine di incoraggiare l'innovazione e l'uso delle nuove tecnologie nella navigazione interna, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per consentire deroghe o il riconoscimento dell'equivalenza di specifiche tecniche di un'imbarcazione specifica per quanto riguarda:
 - a) il rilascio di un certificato dell'Unione per la navigazione interna che riconosce l'uso, o la presenza, a bordo di un'imbarcazione di altri materiali, impianti o attrezzature, o l'adozione di allestimenti o accorgimenti costruttivi diversi da quelli di cui agli allegati II e V, a condizione che sia garantito un livello di sicurezza equivalente;
 - b) il rilascio, per un periodo limitato, di un certificato dell'Unione per la navigazione interna per scopi sperimentali comprendente nuove specifiche tecniche in deroga ai requisiti degli allegati II e V, a condizione che sia garantito un livello di sicurezza equivalente.

Tali atti di esecuzione dovrebbero essere adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

2. Le autorità competenti dello Stato membro inseriscono le deroghe di cui al paragrafo 1 nel certificato dell'Unione per la navigazione interna.

Articolo 26

Sanzioni

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per consentire deroghe alle disposizioni transitorie per i requisiti tecnici stabiliti negli allegati II e V dopo la scadenza delle disposizioni transitorie, qualora tali requisiti siano tecnicamente difficili da applicare o la loro applicazione possa comportare costi sproporzionatamente elevati.

Tali atti di esecuzione dovrebbero essere adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.
2. Le autorità competenti dello Stato membro inseriscono le deroghe di cui al paragrafo 1 nel certificato dell'Unione per la navigazione interna.

Articolo 27

Registro degli impianti omologati

La Commissione pubblica su un sito web appropriato un registro degli impianti omologati conformemente agli allegati II e V.

CAPO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Disposizioni transitorie relative all'uso di documenti

I documenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, e che sono stati rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri a norma della direttiva 2006/87/CE prima del... [GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva], restano validi fino alla loro scadenza.

Articolo 29

Imbarcazioni escluse dal campo d'applicazione della direttiva 82/714/CEE

1. Il certificato dell'Unione per la navigazione interna è rilasciato alle imbarcazioni che sono escluse dal campo d'applicazione della direttiva del Consiglio 82/714/CEE⁸, ma che rientrano in quello della presente direttiva in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, a seguito di un'ispezione tecnica intesa a verificare la conformità dell'imbarcazione ai requisiti tecnici di cui agli allegati II e V. Tale ispezione tecnica è effettuata alla scadenza dell'attuale certificato dell'imbarcazione, ma comunque entro il 30 dicembre 2018.
2. La mancata rispondenza ai requisiti tecnici di cui agli allegati II e V è specificata nel certificato dell'Unione per la navigazione interna. Qualora le autorità competenti ritengano che tali lacune non costituiscano un pericolo palese, l'imbarcazione di cui al primo comma del presente articolo può continuare a operare fino a quando i componenti o le parti della stessa, di cui è stata certificata la non rispondenza ai requisiti, non siano sostituiti o modificati; dopo di che tali componenti o parti devono soddisfare i requisiti tecnici di cui agli allegati II e V.

⁸ Direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (GU L 301 del 28.10.1982, pag. 1).

3. La sostituzione delle parti esistenti con parti identiche o parti di tecnologia e costruzione equivalente nel corso di interventi di riparazione e di manutenzione periodici non è considerata una sostituzione o una modifica ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Un pericolo palese, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, sussiste in particolare qualora risultino intaccati i requisiti in materia di robustezza strutturale dell'imbarcazione, navigabilità e manovrabilità o le caratteristiche specifiche dell'imbarcazione in conformità ai requisiti tecnici degli allegati II e V. Le deroghe previste nei requisiti tecnici degli allegati II e V non sono considerate come lacune che costituiscano un pericolo palese.

Articolo 30

Disposizioni transitorie riguardanti requisiti temporanei conformemente alla direttiva 2006/87/CE

I requisiti temporanei adottati conformemente all'articolo 1.06 dell'allegato II della direttiva 2006/87/CE restano validi fino alla loro scadenza.

Articolo 31

Adeguamento degli allegati

1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 32 per adeguare l'allegato II al fine di aggiornare senza indugio il riferimento alla versione più recente della norma CESNI ES-TRIN e fissare la data della sua applicazione.
2. In deroga al paragrafo 1, ove debitamente giustificato da un'analisi adeguata e in assenza di pertinenti e aggiornate norme internazionali al fine di garantire la sicurezza della navigazione, o nel caso in cui modifiche nel processo decisionale del CESNI comprometterebbero gli interessi dell'Unione, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 32 per modificare l'allegato II allo scopo di stabilire requisiti tecnici appropriati.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per l'adeguamento degli allegati III e IV al progresso tecnico e scientifico.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 32 per l'adeguamento dell'allegato V al fine di aggiornare e semplificare le disposizioni amministrative.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 32 per l'adeguamento dell'allegato VI al fine di modificare i criteri per il riconoscimento degli organismi di classificazione onde garantire la sicurezza della navigazione.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per allineare i riferimenti contenuti nella presente direttiva a talune disposizioni degli allegati II e V al fine di tenere conto delle modifiche apportate a tali allegati.

Articolo 32

Delegazione

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 4, 19 e 31 è conferito alla Commissione per cinque anni a partire dal ... [GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui agli articoli 4, 19 e 31 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella stessa. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del [15 marzo 2016 *da confermare*].
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 4, 19 e 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 33

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE⁹ del Consiglio (nel prosieguo "il comitato"). Il comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

⁹ Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, il suo presidente può decidere di porre fine alla stessa senza esito entro il termine per la presentazione del parere.

Articolo 34

Riesame

La Commissione presenta, entro il ... [GU: si prega di inserire la data corrispondente a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul riesame dell'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda l'armonizzazione dei requisiti tecnici e lo sviluppo di norme tecniche per la navigazione interna. La relazione riesamina inoltre i meccanismi di cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti per la navigazione interna. Ove opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa volta a semplificare ulteriormente la cooperazione e il coordinamento nella definizione di norme alle quali possano fare riferimento gli atti giuridici dell'Unione. La Commissione presenta una relazione analoga in seguito a importanti sviluppi nel settore dei trasporti per vie navigabili interne.

Articolo 35

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate a norma della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 36

Modifica della direttiva 2009/100/CE

L'articolo 1 della direttiva 2009/100/CE è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

La presente direttiva si applica alle navi adibite al trasporto di merci nelle vie navigabili interne, con portata lorda pari o superiore a 20 tonnellate, e

- a) di lunghezza inferiore a 20 metri e
- b) per le quali il prodotto fra lunghezza L, larghezza B e immersione T è inferiore in volume a 100 metri cubi.

La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni previste dal regolamento di visita delle navi del Reno e dall'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile (ADN).".

Articolo 37

Recepimento

1. Fatto salvo l'articolo 40, gli Stati membri mettono in vigore, al più tardi entro il ... [GU: si prega di inserire la data corrispondente a due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, che si applicano a decorrere da tale data. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Lo Stato membro che, in virtù delle deroghe autorizzate ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 1 e 2, non ha imbarcazioni che operano sulle sue vie navigabili soggette alle disposizioni della presente direttiva, non è tenuto a recepire il capo 2, l'articolo 18, paragrafo 3 e gli articoli 20 e 21.

Articolo 38

Abrogazione

La direttiva 2006/87/CEE è abrogata con effetto dal [GU: si prega di inserire la data corrispondente a due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

Articolo 39

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 40

Destinatari

Gli Stati membri ad eccezione di Danimarca, Estonia, Irlanda, Spagna, Grecia, Cipro, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovenia e Finlandia sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Allegato I: Elenco delle vie navigabili interne dell'Unione suddivise geograficamente nelle zone 1, 2 e 3
- Allegato II: Requisiti tecnici minimi applicabili alle imbarcazioni delle vie navigabili interne delle zone 1, 2, 3 e 4
- Allegato III: Materie per le quali possono essere adottati requisiti tecnici complementari applicabili alle imbarcazioni sulle vie navigabili interne delle zone 1 e 2 e della zona non collegata 3
- Allegato IV: Materie per le quali possono essere adottati requisiti tecnici ridotti applicabili alle imbarcazioni sulle vie navigabili interne delle zone 3 e 4
- Allegato V: Disposizioni procedurali dettagliate
- Allegato VI: Organismi di classificazione
- Allegato VII: Tavola di concordanza
-

ALLEGATO I

ELENCO DELLE VIE NAVIGABILI INTERNE DELL'UNIONE SUDDIVISE GEOGRAFICAMENTE NELLE ZONE 1, 2 E 3

CAPO 1

Zona 1

Repubblica federale di Germania

Ems	Dalla linea di collegamento fra il vecchio faro di Greetsiel e il molo occidentale dell'ingresso del porto di Eemshaven in direzione del mare aperto fino alla latitudine 53°30'N e alla longitudine 6°45' E, ossia leggermente al largo della zona di alleggio per navi da carico secco nell'Alte Ems ¹⁰
-----	--

Repubblica di Polonia

La parte della baia di Pomorska a sud della linea di collegamento fra Nord Perd sull'isola Rugen e il faro Niechorze

La parte della baia di Gdańska a sud della linea di collegamento fra il faro Hel e la boa d'ingresso del porto di Baltijsk

Regno di Svezia

Il lago Vänern, delimitato a sud dal parallelo di latitudine che attraversa la boa sferica di Bastugrunds

Göta älv e Rivöfjorden, delimitati a est dal ponte Älvsborg, a ovest dal meridiano di longitudine che attraversa il faro Gäveskär e a sud dal parallelo di latitudine che attraversa il faro Smörbådan

¹⁰ Nel caso di navi il cui porto di armamento è altrove, va tenuto conto dell'articolo 32 del trattato di cooperazione Ems-Dollart dell' 8 aprile 1960 (BGBl. 1963 II, pag. 602).

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

SCOZIA	
Blue Mull Sound	Tra Gutcher e Belmont
Yell Sound	Tra Tofts Voe e Ulsta
Sullom Voe	All'interno della linea che collega la punta nordorientale dell'isola di Gluss alla punta settentrionale di Calback Ness
Dales Voe	D'inverno: all'interno della linea che collega la punta settentrionale di Kebister Ness alla costa di Breiwick alla longitudine 1°10.8' W
Dales Voe	D'estate: come per Lerwick
Lerwick	D'inverno: all'interno dell'area delimitata a nord dalla linea che va da Scottle Holm a Scarfi Taing sull'isola di Bressay e a sud dalla linea che va dal faro di Twageos Point a Whalpa Taing sull'isola di Bressay
Lerwick	D'estate: all'interno dell'area delimitata a nord dalla linea che va da Brim Ness all'angolo nordorientale di Inner Score e a sud dalla linea che va dalla punta meridionale di Ness of Sound a Kirkabisterness

Kirkwall	Tra Kirkwall e Rousay, a est non oltre la linea tra Point of Graand (Egilsay) e Galt Ness (Shapinsay) o tra Head of Work (Mainland) attraverso il segnale di Helliar Holm fino alla costa di Shapinsay; a nordovest non oltre la punta sudorientale dell'isola di Eynhallow, in direzione del mare aperto non oltre la linea tra la costa di Rousay alla latitudine 59°10.5' N e alla longitudine 002°57.1' W e la costa di Egilsay alla latitudine 59°10' N e alla longitudine 002°56.4' W
Stromness	A Scapa ma non oltre Scapa Flow
Scapa Flow	All'interno dell'area delimitata dalle linee che vanno da Point of Cletts sull'isola di Hoy al punto di triangolazione di Thomson's Hill sull'isola di Fara e da lì sino a Gibraltar Pier sull'isola di Flotta; da St Vincent Pier sull'isola di Flotta alla punta più occidentale di Calf of Flotta; dalla punta più orientale di Calf of Flotta a Needle Point sull'isola di South Ronaldsay e da Ness on Mainland al faro di Point of Oxan sull'isola di Graemsay e da lì sino a Bu Point sull'isola di Hoy; e al largo delle acque della zona 2
Balnakiel Bay	Tra Eilean Dubh e A'Chleit
Cromarty Firth	All'interno della linea che va da North Sutor a Nairn Breakwater e al largo delle acque della zona 2
Inverness	All'interno della linea che va da North Sutor a Nairn Breakwater e al largo delle acque della zona 2
Fiume Tay — Dundee	All'interno della linea che va da Broughty Castle a Tayport e al largo delle acque della zona 2

Firth of Forth e fiume Forth	All'interno della linea che va da Kirkcaldy al fiume Portobello e al largo delle acque della zona 2
Solway Firth	All'interno della linea che va da Southerness Point a Silloth
Loch Ryan	All'interno della linea che va da Finnart's Point a Milleur Point e al largo delle acque della zona 2
The Clyde	<p>Limite esterno:</p> <p>la linea che va da Skipness a un punto un miglio a sud di Garroch Head e da lì sino a Farland Head</p> <p>Limite interno invernale:</p> <p>la linea che va dal faro di Cloch a Dunoon Pier</p> <p>Limite interno estivo:</p> <p>la linea che va da Bogany Point sull'isola di Bute a Skelmorlie Castle e la linea che va da Ardlamont Point all'estremità meridionale della baia di Ettrick all'interno di Kyles of Bute</p> <p>Nota: tra il 5 giugno e il 5 settembre (entrambe le date comprese) il limite interno estivo di cui sopra si estende dalla linea che va da un punto due miglia al largo della costa di Ayrshire a Skelmorlie Castle fino a Tomont End, Cumbrae, e dalla linea che va da Portachur Point, Cumbrae a Inner Brigurd Point Ayrshire</p>
Oban	All'interno dell'area delimitata a nord dalla linea che va dal segnale di Dunollie Point a Ard na Chruidh e a sud dalla linea che va da Rudha Seanach a Ard na Cuile

Kyle of Lochalsh	Attraverso Loch Alsh alla punta di Loch Duich
Loch Gairloch	D'inverno: nessuna D'estate: a sud della linea a est di Rubha na Moine sino a Eilan Horrisdale e da lì sino a Rubha nan Eanntag
IRLANDA DEL NORD	
Belfast Lough	D'inverno: nessuna D'estate: all'interno della linea che va da Carrickfergus a Bangor e al largo delle acque della zona 2
Loch Neagh	A una distanza maggiore di 2 miglia dalla costa
COSTA ORIENTALE DELL'INGHILTERRA	
Fiume Humber	D'inverno: all'interno della linea che va da New Holland a Paull D'estate: all'interno della linea che va da Cleethorpes Pier a Patrington Church e al largo delle acque della zona 2

<p>GALLES E COSTA OCCIDENTALE DELL'INGHILTERRA</p>	
<p>Fiume Severn</p>	<p>D'inverno: all'interno della linea che va da Blacknore Point a Caldicot Pill, Porstkewett</p> <p>D'estate: all'interno della linea che va da Barry Dock Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down</p> <p>e al largo delle acque della zona 2</p>
<p>Fiume Wye</p>	<p>D'inverno: all'interno della linea che va da Blacknore Point a Caldicot Pill, Porstkewett</p> <p>D'estate: all'interno della linea che va da Barry Dock Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down</p> <p>e al largo delle acque della zona 2</p>

Newport	<p>D'inverno:</p> <p>nessuna</p> <p>D'estate:</p> <p>all'interno della linea che va da Barry Dock Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down</p> <p>e al largo delle acque della zona 2</p>
Cardiff	<p>D'inverno:</p> <p>nessuna</p> <p>D'estate:</p> <p>all'interno della linea che va da Barry Dock Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down</p> <p>e al largo delle acque della zona 2</p>
Barry	<p>D'inverno:</p> <p>nessuna</p> <p>D'estate:</p> <p>all'interno della linea che va da Barry Dock Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down</p> <p>e al largo delle acque della zona 2</p>
Swansea	<p>All'interno della linea che collega le estremità verso il mare dei frangiflutti</p>

Stretto di Menai	All'interno dello stretto di Menai dalla linea che collega il segnale dell'isola di Llanddwyn a Dinas Dinlleu e le linee che collegano la punta meridionale dell'isola di Puffin a Trwyn DuPoint e alla stazione ferroviaria di Llanfairfechan e al largo delle acque della zona 2
Fiume Dee	D'inverno: all'interno della linea che va da Hilbre Point a Point of Air D'estate: all'interno della linea che va da Formby Point a Point of Air e al largo delle acque della zona 2
Fiume Mersey	D'inverno: nessuna D'estate: all'interno della linea che va da Formby Point a Point of Air e al largo delle acque della zona 2
Preston e Southport	All'interno della linea che va da Southport a Blackpool all'interno degli argini e al largo delle acque della zona 2

Fleetwood	<p>D'inverno:</p> <p>nessuna</p> <p>D'estate:</p> <p>all'interno della linea che va da Rossal Point a Humphrey Head e al largo delle acque della zona 2</p>
Fiume Lune	<p>D'inverno:</p> <p>nessuna</p> <p>D'estate:</p> <p>all'interno della linea che va da Rossal Point a Humphrey Head e al largo delle acque della zona 2</p>
Heysham	<p>D'inverno:</p> <p>nessuna</p> <p>D'estate:</p> <p>all'interno della linea che va da Rossal Point a Humphrey Head</p>
Morecambe	<p>D'inverno:</p> <p>nessuna</p> <p>D'estate:</p> <p>all'interno della linea che va da Rossal Point a Humphrey Head</p>

Workington	All'interno della linea che va da Southernness Point a Silloth e al largo delle acque della zona 2
INGHILTERRA MERIDIONALE	
Fiume Colne, Colchester	D'inverno: all'interno della linea che va da Colne Point a Whitstable D'estate: all'interno della linea che va da Clacton Pier a Reculvers
Fiume Blackwater	D'inverno: all'interno della linea che va da Colne Point a Whitstable D'estate: all'interno della linea che va da Clacton Pier a Reculvers e al largo delle acque della zona 2
Fiume Crouch e fiume Roach	D'inverno: all'interno della linea che va da Colne Point a Whitstable D'estate: all'interno della linea che va da Clacton Pier a Reculvers e al largo delle acque della zona 2

Fiume Tamigi e suoi affluenti	<p>D'inverno:</p> <p>all'interno della linea che va da Colne Point a Whitstable</p> <p>D'estate:</p> <p>all'interno della linea che va da Clacton Pier a Reculvers</p> <p>e al largo delle acque della zona 2</p>
Fiume Medway e Swale	<p>D'inverno:</p> <p>all'interno della linea che va da Colne Point a Whitstable</p> <p>D'estate:</p> <p>all'interno della linea che va da Clacton Pier a Reculvers</p> <p>e al largo delle acque della zona 2</p>
Chichester	<p>All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point</p> <p>e al largo delle acque della zona 2</p>
Porto di Langstone	<p>All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point</p> <p>e al largo delle acque della zona 2</p>

Portsmouth	All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point e al largo delle acque della zona 2
Bembridge, isola di Wight	All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point e al largo delle acque della zona 2
Cowes, isola di Wight	All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point e al largo delle acque della zona 2
Southampton	All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point e al largo delle acque della zona 2

Fiume Beaulieu	All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point e al largo delle acque della zona 2
Lago Keyhaven	All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point e al largo delle acque della zona 2
Weymouth	All'interno di Portland Harbour e tra il fiume Wey e Portland Harbour
Plymouth	All'interno della linea che va da Cawsand a Breakwater sino a Staddon e al largo delle acque della zona 2
Falmouth	D'inverno: all'interno della linea che va da St. Anthony Head a Rosemullion D'estate: all'interno della linea che va da St. Anthony Head a Nare Point e al largo delle acque della zona 2
Fiume Camel	All'interno della linea che va da Stepper Point a Trebetherick Point e al largo delle acque della zona 2

Bridgewater	All'interno della barriera e al largo delle acque della zona 2
Fiume Avon (Avon)	D'inverno: all'interno della linea che va da Blacknore Point a Caldicot Pill, Porstkewett D'estate: all'interno della linea che va da Barry Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down e al largo delle acque della zona 2

Zona 2

Repubblica ceca

Diga del lago Lipno

Repubblica federale di Germania

Ems	Dalla linea tracciata attraverso l'Ems vicino all'entrata del porto di Papenburg tra il vecchio stabilimento di pompaggio di Diemen e l'apertura della diga a Halte fino alla linea di collegamento tra il vecchio faro di Greetsiel e il molo occidentale dell'entrata del porto di Eemshaven
Jade	All'interno della linea di collegamento fra il vecchio segnale a croce di Schillig e il campanile di Langwarden

Weser	Dal margine nordoccidentale del ponte ferroviario di Brema fino alla linea che collega i campanili di Langwarden e di Cappel, compresi i bracci laterali Westergate, Rekumer Loch, Rechter Nebenarm e Schweiburg
Elba con Bützflether Süderelbe (dal km 0,69 fino alla foce nell'Elba), Ruthenstrom (dal km 3,75 fino alla foce nell'Elba), Wischhafener Süderelbe (dal km 8,03 fino alla foce nell'Elba)	Dal limite inferiore del porto di Amburgo fino alla linea che collega la boa sferica di Döse e il margine occidentale della diga di Friedrichskoog (Dieksand), compresa la Nebenelbe e gli affluenti Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Krückau e Stör (ogni volta, dalla foce allo sbarramento)
Meldorfer Bucht	All'interno della linea che collega il margine occidentale della diga di Friedrichskoog (Dieksand) e la testa del molo occidentale di Büsum
Eider	Dalla foce del canale di Gieselau (km 22,64) fino alla linea tra il centro della fortezza (Tränke) e il campanile di Vollerwiek
Canale di Gieselau	Dalla foce nell'Eider fino alla foce nel Nord-Ostsee Kanal
Flensburger Förde	All'interno della linea di collegamento tra il faro di Kegnäs e Birknack e a nord del confine tedesco-danese nel Flensburger Förde

Schlei	All'interno della linea tra le teste del molo di Schleimünde
Eckernförder Bucht	All'interno della linea che collega Boknis-Eck e la punta nordorientale della terraferma vicino a Dänisch Nienhof
Kieler Förde	All'interno della linea che collega il faro di Bülk e il monumento ai caduti del mare di Laboe
Nord-Ostsee-Kanal compresi l'Audorfer See e lo Schirnauer See	Dalla linea che collega le teste del molo di Brunsbüttel fino alla linea che collega i segnali d'accesso di Kiel-Holtenau, compresi Obereidersee e Enge, Audorfer See, Borgstedter See e Enge, Schirnauer See, Flemhuder See e il canale di Achterwehrer
Trave	Dal margine nordoccidentale del ponte ferroviario di Lubecca compresi Pötenitzer Wiek e Dassower See, fino alla linea che collega la testa del molo meridionale interna e la testa del molo settentrionale esterna a Travemünde
Leda	Dall'entrata nell'avamposto della chiusa marittima di Leer fino alla foce nell'Eems
Hunte	Dal porto di Oldenburg e da 140 m a valle dell'Amalienbrücke a Oldenburg fino alla foce nel Weser
Lesum	Dalla confluenza dell'Hamme e Wümme (km 0,00) fino alla foce nel Weser
Este	Dall'acqua a valle della chiusa di Buxtehude (km 0,25) fino alla foce nell'Elba
Lühe	Dall'acqua a valle di Au-Mühle a Horneburg (km 0,00) fino alla foce nell'Elba

Schwinge	Dal margine settentrionale della chiusa di Salztor a Stade fino alla foce nell'Elba
Oste	Da 210 m al di sopra della linea mediana del ponte adibito al transito di veicoli sopra alla diga di Oste (km 69,360) fino alla foce nell'Elba
Pinnau	Dal margine sudoccidentale del ponte ferroviario di Pinneberg fino alla foce nell'Elba
Krückau	Dal margine sudoccidentale del ponte per Wedenkamp a Elmshorn fino alla foce nell'Elba
Stör	Dalla scala di marea di Rensing fino alla foce nell'Elba
Freiburger Hafenpriel	Dal margine orientale della chiusa di Friburgo sull'Elba fino alla foce nell'Elba
Wismarbucht, Kirchsee, Breitling, Salzhaff e area portuale di Wismar	In direzione del mare aperto fino alla linea tra Hoher Wieschendorf Huk e il fanale di Timmendorf e la linea che collega il fanale di Gollwitz sull'isola di Poel e la punta meridionale della penisola di Wustrow
Warnow, compresi Breitling e i bracci laterali	A valle del Mühlendamm dal margine settentrionale del Geinitzbrücke a Rostock in direzione del mare fino alla linea che collega le punte settentrionali dei moli occidentale e orientale di Warnemünde

<p>Le acque circondate dalla terraferma e dalle penisole di Darß e Zingst come pure dalle isole di Hiddensee e di Rügen (compresa la zona portuale di Stralsund)</p>	<p>in direzione del mare aperto tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la penisola di Zingst e l'isola di Bock: fino alla latitudine 54° 26' 42' N, • le isole di Bock e Hiddensee: fino alla linea che collega la punta settentrionale dell'isola di Bock alla punta meridionale dell'isola di Hiddensee, • l'isola di Hiddensee e l'isola di Rügen (Bug): fino alla linea che collega la punta sudorientale di Neubessin a Buger Haken
<p>Kleine Jasmunder Bodden</p>	
<p>Greifswalder Bodden</p>	<p>In direzione del mare aperto fino alla linea che collega la punta orientale del Thiessower Haken (Südperd) alla punta orientale dell'isola di Ruden e proseguendo fino alla punta settentrionale dell'isola di Usedom (54° 10' 37' N, 13° 47' 51' E)</p>
<p>Ryck</p>	<p>A est del ponte di Steinbecker a Greifswald fino alla linea di collegamento sopra alle teste di molo</p>
<p>Le acque circondate dalla terraferma e dall'isola di Usedom (il Peenestrom, compresi la zona portuale di Wolgast e Achterwasser, e Oder Haff)</p>	<p>In direzione est fino alla frontiera con la Repubblica di Polonia nello Stettiner Haff</p>
<p>Uecker</p>	<p>Dal bordo sud-occidentale del ponte adibito al traffico di veicoli nell'Uekermünde alla linea di collegamento sopra alle teste di molo</p>

Nota Nel caso di navi il cui porto di armamento si trova in un altro Stato, va tenuto conto dell'articolo 32 del trattato di cooperazione Ems-Dollart dell' 8 aprile 1960 (BGBl. 1963 II, pag. 602).

Repubblica francese

La Gironda dal cippo chilometrico 48,50 alla zona a valle del punto dell'Ile de Patiras, fino al limite trasversale del mare definito dalla linea che collega la Pointe de Grave alla Pointe de Suzac;

la Loira da Cordemais (cippo chilometrico 25) al limite trasversale del mare definito dalla linea che congiunge la Pointe de Mindin alla Pointe de Penhoët;

la Senna dall'inizio del canale Tancarville alla linea trasversale del mare definita dalla linea che congiunge Cape Hode sulla riva destra fino al punto della riva sinistra in cui la diga prevista incontra la costa al di sotto di Berville;

la Vilaine da Arzal Dam al limite trasversale del mare definito dalla linea che congiunge la Pointe du Scal alla Pointe du Moustoir;

Lago di Ginevra.

Repubblica di Ungheria

Lago Balaton

Regno dei Paesi Bassi

Dollard

Eems

Waddenzee: compresi i collegamenti con il Mare del Nord

IJsselmeer: compreso il Markermeer e l'IJmeer ma escluso il Gouwzee

Waterweg di Rotterdam e Scheur

Calandkanaal ad ovest del porto del Benelux

Hollands Diep

Breediep, Beerkanaal e porti collegati

Haringvliet e Vuile Gat: comprese le vie navigabili che si trovano fra Goeree-Overflakkee da un lato e Voorne-Putten e Hoekse Waard dall'altro

Hellegat

Volkerak

Krammer

Grevelingenmeer e Brouwershavense Gat: comprese tutte le vie navigabili che si trovano fra Schouwen-Duiveland e Goeree-Overflakkee

Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, Schelda orientale e Roompot: comprese le vie navigabili che si trovano fra Walcheren, Noord-Beveland e Zuid-Beveland da un lato e Schouwen-Duiveland e Tholen dall'altro, escluso il canale Schelda-Reno

Schelda e Schelda occidentale e la sua foce a mare: comprese le vie navigabili che si trovano fra la Fiandra zelandese (Reemusch-Vlaanderen), da un lato, e Walcheren e Zuid-Beveland, dall'altro, escluso il canale Schelda-Reno

Repubblica di Polonia

Laguna di Stettino

Laguna di Kamień

Laguna della Vistola

Baia di Puck

Lago artificiale di Włocławski

Lago Śniardwy

Lago Niegocin

Lago Mamry

Regno di Svezia

Göta älv, delimitato a est dal ponte Göta älv e a ovest dal ponte Älvsborg

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

SCOZIA	
Scapa Flow	All'interno dell'area delimitata dalle linee che vanno da Wharh, sull'isola di Flotta, a Martello Tower a South Walls, e da Point Cletts sull'isola di Hoy al punto di triangolazione di Thomson's Hill sull'isola di Fara e da lì sino al Gibraltar Pier sull'isola di Flotta
Kyle of Durness	A sud di Eilean Dubh
Cromarty Firth	All'interno della linea tra North Sutor e South Sutor
Inverness	All'interno della linea che collega Fort George a Chanonry Point
Findhorn Bay	All'interno della lingua di terra
Aberdeen	All'interno della linea che collega South Jetty a Abercromby Jetty
Montrose Basin	A ovest della linea che va da nord a sud attraverso l'entrata del porto al faro di Scurdie Ness
Fiume Tay — Dundee	All'interno della linea che va dal bacino di marea (bacino di pesca) di Dundee a Craig Head, East Newport
Firth of Forth e fiume Forth	All'interno del Firth of Forth ma non a est del ponte ferroviario di Forth
Dumfries	All'interno della linea che va da Airds Point a Scar Point

Loch Ryan	All'interno della linea che va da Cairn Point a Kircolm Point
Ayr Harbour	All'interno della barriera
The Clyde	Al di sopra delle acque della zona 1
Kyles of Bute	Tra Colintrave e Rhubodach
Campbeltown Harbour	All'interno della linea che va da Macringan's Point a Ottercharach Point
Loch Etive	All'interno del Loch Etive al di sopra delle cascate di Lora
Loch Leven	Al di sopra del ponte di Ballachulish
Loch Linnhe	A nord del segnale di Corran Point
Loch Eil	L'intero lago
Caledonian Canal	I laghi Lochy, Oich e Ness
Kyle of Lochalsh	All'interno del Kyle Akin non a ovest del segnale di Eilean Ban né a est di Eileanan Dubha
Loch Carron	Tra Stromemore e Strome Ferry
Loch Broom, Ullapool	All'interno della linea che va dal segnale di Ullapool Point a Aultnaharrie
Kylesku	Attraverso Loch Cairnbawn nell'area tra la punta più orientale di Garbh Eilean e la punta più occidentale di Eilean na Rainich
Stornoway Harbour	All'interno della linea che va da Arnish Point al lato nordoccidentale del faro di Sandwick Bay

The Sound of Scalpay	Non a est di Berry Cove (Scalpay) né a ovest di Croc a Loin (Harris)
North Harbour, Scalpay e Tarbert Harbour	Entro un miglio dalla costa dell'isola di Harris
Loch Awe	L'intero lago
Loch Katrine	L'intero lago
Loch Lomond	L'intero lago
Loch Tay	L'intero lago
Loch Loyal	L'intero lago
Loch Hope	L'intero lago
Loch Shin	L'intero lago
Loch Assynt	L'intero lago
Loch Glascarnoch	L'intero lago
Loch Fannich	L'intero lago
Loch Maree	L'intero lago
Loch Gairloch	L'intero lago
Loch Monar	L'intero lago
Loch Mullardach	L'intero lago
Loch Cluanie	L'intero lago

Loch Loyne	L'intero lago
Loch Garry	L'intero lago
Loch Quoich	L'intero lago
Loch Arkaig	L'intero lago
Loch Morar	L'intero lago
Loch Shiel	L'intero lago
Loch Earn	L'intero lago
Loch Rannoch	L'intero lago
Loch Tummel	L'intero lago
Loch Ericht	L'intero lago
Loch Fionn	L'intero lago
Loch Glass	L'intero lago
Loch Rimsdale/nan Clar	L'intero lago
IRLANDA DEL NORD	
Strangford Lough	All'interno della linea che va da Cloghy Point a Dogtail Point
Belfast Lough	All'interno della linea che va da Holywood a Macedon Point
Larne	All'interno della linea che va dal molo di Larne al molo dei traghetti sull'isola di Magee

Fiume Bann	Dalle estremità verso il mare aperto dei frangiflutti al ponte di Toome
Lough Erne	La parte superiore e inferiore del Lough Erne
Lough Neagh	Entro 2 miglia dalla costa
COSTA ORIENTALE DELL'INGHILTERRA	
Berwick	All'interno dei frangiflutti
Warkworth	All'interno dei frangiflutti
Blyth	All'interno delle teste di molo esterne
Fiume Tyne	Da Dunston Staithes alle teste del molo di Tyne
Fiume Wear	Da Fatfield alle teste del molo di Sunderland
Seaham	All'interno dei frangiflutti
Hartlepool	All'interno della linea che va da Middleton Jetty alla vecchia testa del molo All'interno della linea che collega la testa del molo settentrionale alla testa del molo meridionale
Fiume Tees	All'interno della linea in direzione ovest da Government Jetty alla diga sul Tees
Whitby	All'interno delle teste del molo di Whitby
Fiume Humber	All'interno della linea che va da North Ferriby a South Ferriby
Bacino di Grimsby	All'interno della linea che va dal molo occidentale del bacino di marea al molo orientale dei bacini di pesca, sulla banchina nord
Boston	All'interno del New Cut

Fiume Dutch	L'intero canale
Fiume Hull	Da Beverley Beck fino al fiume Humber
Kielder Water	L'intero lago
Fiume Ouse	Al di sotto della chiusa di Naburn
Fiume Trent	Al di sotto della chiusa di Cromwell
Fiume Wharfe	Dalla confluenza con il fiume Ouse fino al ponte di Tadcaster
Scarborough	All'interno delle teste di molo di Scarborough
GALLES E COSTA OCCIDENTALE DELL'INGHILTERRA	
Fiume Severn	A nord della linea che va in direzione ovest da Sharpness Point (51° 43.4' N) agli sbarramenti di Llanthony e Maisemore e al largo delle acque della zona 3
Fiume Wye	A Chepstow, latitudine nord (51° 38.0' N) fino a Monmouth
Newport	A nord del passaggio dei cavi elettrici aerei a Fifoots Points
Cardiff	All'interno della linea che va dalla gettata sud alla testa del molo di Penarth Le acque racchiuse a ovest dalla diga della baia di Cardiff
Barry	All'interno della linea che collega le estremità verso il mare dei frangiflutti

Port Talbot	All'interno della linea che collega le estremità verso il mare dei frangiflutti sul fiume Afran all'esterno dei bacini chiusi
Neath	All'interno della linea in direzione nord dall'estremità verso il mare della gettata per petroliere della baia di Baglan (51° 37.2' N, 3° 50.5' W)
Llanelli e Burry Port	All'interno dell'area delimitata dalla linea che va dal molo occidentale di Burry Port a Whiteford Point
Milford Haven	All'interno della linea tracciata a sud di Hook Point fino a Thorn Point
Fishguard	All'interno della linea che collega le estremità verso il mare dei frangiflutti nord e est
Cardigan	All'interno dello stretto di Pen-Yr-Ergyd
Aberystwyth	All'interno delle estremità verso il mare dei frangiflutti
Aberdyfi	All'interno della linea che va dalla stazione ferroviaria di Aberdyfi alla boa sferica di Twyni Bach
Barmouth	All'interno della linea che va dalla stazione ferroviaria di Barmouth a Penrhyn Point
Portmadoc	All'interno della linea che va da Harlech Point a Graig Ddu
Holyhead	All'interno dell'area delimitata dai frangiflutti principali e della linea tracciata dall'estremità dei frangiflutti a Brynglas Point, baia di Towyn
Stretto di Menai	All'interno dello stretto di Menai tra la linea che collega Aber Menai Point a Belan Point e la linea che collega Beaumaris Pier a Pen-y-Coed Point

Conway	All'interno della linea che va da Mussel Hill a Tremlyd Point
Llandudno	All'interno dei frangiflutti
Rhyl	All'interno dei frangiflutti
Fiume Dee	Al di sopra della banchina di Connah fino al punto di estrazione dell'acqua a Barrelwell Hill
Fiume Mersey	All'interno della linea tra il faro di Rock e il bacino nordoccidentale di Seaforth ma esclusi gli altri bacini
Preston e Southport	All'interno della linea che va da Lytham a Southport e all'interno dei bacini di Preston
Fleetwood	All'interno della linea che va dal segnale di Low a Knott
Fiume Lune	All'interno della linea che va da Sunderland Point a Chapel Hill fino al bacino di Glasson incluso
Barrow	All'interno della linea che collega Haws Point, isola di Walney allo scalo di alaggio dell'isola di Roa
Whitehaven	All'interno dei frangiflutti
Workington	All'interno dei frangiflutti
Maryport	All'interno dei frangiflutti
Carlisle	All'interno della linea che collega Point Carlisle a Torduff
Coniston Water	L'intero lago
Derwentwater	L'intero lago

Ullswater	L'intero lago
Windermere	L'intero lago
INGHILTERRA MERIDIONALE	
Blakeney e Morston Porto e vie d'accesso	A est della linea tracciata a sud di Blakeney Point fino all'entrata del fiume Stiffkey
Fiumi Orwell e Stour	Il fiume Orwell all'interno della linea che va dai frangiflutti di Blackmanshead a Landguard Point e al largo delle acque della zona 3
Fiume Blackwater	Tutte le vie navigabili all'interno della linea che va dall'estremità sudoccidentale dell'isola di Mersea fino a Sales Point
Fiume Crouch e fiume Roach	Il fiume Crouch all'interno della linea che va da Holliwel Point a Foulness Point, compreso il fiume Roach
Fiume Tamigi e suoi affluenti	Il fiume Tamigi al di sopra della linea tracciata da nord a sud attraverso l'estremità orientale del molo della banchina di Denton, Gravesend fino alla chiusa di Teddington
Fiume Medway e Swale	Il fiume Medway dalla linea tracciata da Garrison Point alla Grain Tower, fino alla chiusa di Allington; e Swale da Whitstable al fiume Medway
Fiume Stour (Kent)	Il fiume Stour al di sopra della foce sino all'approdo a Flagstaff Reach
Porto di Dover	All'interno delle linee tracciate tra le entrate orientale e occidentale del porto

Fiume Rother	Il fiume Rother al di sopra della stazione del segnale di marea a Camber fino alla chiusa di Scots Float e alla chiusa di entrata sul fiume Brede
Fiume Adur e Southwick Canal	All'interno della linea tracciata attraverso l'entrata del porto di Shoreham fino alla chiusa del canale di Southwick e all'estremità occidentale della banchina di Tarmac
Fiume Arun	Il fiume Arun al di sopra del molo di Littlehampton fino alla marina di Littlehampton
Fiume Ouse (Sussex) Newhaven	Il fiume Ouse dalla linea tracciata attraverso i moli dell'entrata del porto di Newhaven fino all'estremità settentrionale della banchina nord
Brighton	La parte esterna della marina di Brighton all'interno della linea che va dall'estremità meridionale della banchina ovest all'estremità settentrionale della banchina sud
Chichester	All'interno della linea tracciata tra Eastoke point e la guglia della chiesa, West Wittering e al largo delle acque della zona 3
Porto di Langstone	All'interno della linea tracciata tra Eastney Point e Gunner Point
Portsmouth	All'interno della linea tracciata attraverso l'entrata del porto da Port Blockhaus fino alla Round Tower
Bembridge, isola di Wight	All'interno del porto di Brading
Cowes, isola di Wight	Il fiume Medina all'interno della linea che va dal segnale dei frangiflutti sulla riva orientale al faro sulla riva occidentale

Southampton	All'interno della linea che va da Calshot Castle alla boa sferica di Hook
Beaulieu River	All'interno di Beaulieu River, non a est della linea tracciata da nord a sud attraverso Inchmery House
Lago Keyhaven	All'interno della linea tracciata in direzione nord dal segnale basso di Hurst Point alla palude di Keyhaven
Christchurch	The Run
Poole	All'interno della linea del traghetto a fune tra Sandbanks e South Haven Point
Exeter	All'interno della linea tracciata da est a ovest da Warren Point alla stazione di battelli di salvataggio costiera di fronte a Checkstone Ledge
Teignmouth	All'interno del porto
Fiume Dart	All'interno della linea che va da Kettle Point a Battery Point
Fiume Salcombe	All'interno della linea che va da Splat Point a Limebury Point
Plymouth	All'interno della linea che va dal molo di Mount Batten a Raveness Point attraverso le isole di Drake; il fiume Yealm all'interno della linea che va da Warren Point a Misery
Fowey	All'interno del porto
Falmouth	All'interno della linea che va da St. Anthony Head a Pendennis Point
Fiume Camel	All'interno della linea che va da Gun Point a Brea Hill

Fiumi Taw e Torridge	All'interno della linea orientata a 200° dal faro di Crow Point fino alla costa a Skern Point
Bridgewater	A sud della linea tracciata in direzione est da Stert Point (51° 13.0' N)
Fiume Avon (Avon)	All'interno della linea che va da Avonmouth Pier a Wharf Point, fino alla diga di Netham

CAPO 2

Zona 3

Regno del Belgio

Schelda marittima (a valle della rada di Anversa)

Repubblica di Bulgaria

Danubio: dal km 845.650 al km 374.100

Repubblica ceca

Laghi artificiali: Brněnská (Kníničky), Jesenice, Nechanice, Orlík, Rozkoš, Slapy, Těrlicko, Žermanice a Nové Mlýny III

Laghi per l'estrazione di ghiaia sabbiosa: Ostrožná Nová Ves a Tovačov

Repubblica federale di Germania

Danubio	Da Kelheim (km 2 414,72) fino al confine austro-tedesco a Jochenstein
Reno con Lampertheimer Altrhein (dal km 4,75 al Reno), Altrhein Stockstadt-Erfelden (dal km 9,80 al Reno)	Dal confine svizzero-tedesco al confine olandese-tedesco

Elba (Norderelbe) compresa Süderelbe en Köhlbrand	Dalla foce del canale laterale dell'Elba (Elbe-Seiten canal) al limite inferiore del porto di Amburgo
Müritz	

Repubblica francese

l'Adour dal Bec du Gave al mare;

l'Aulne dalla chiusa di Châteaulin al limite trasversale del mare definito dal Passage de Rosnoën;

il Blavet da Pontivy al Pont du Bonhomme;

il canale di Calais;

la Charente dal ponte di Tonny-Charente al limite trasversale del mare definito dalla linea che attraversa il centro del segnale a valle sulla riva sinistra e il centro del Fort de la Pointe;

la Dordogne dalla confluenza con la Lidoire al Bec d'Ambès;

la Garonna dal ponte di Castet en Dorthe al Bec d'Ambès;

la Gironda dal Bec d'Ambès; alla linea trasversale al cippo chilometrico 48,50 e che attraversa il punto a valle dell'Ile de Patiras;

l'Hérault dal porto di Bessan al mare, fino al limite superiore della zona intertidale;

l'Isle dalla confluenza con la Dronne alla confluenza con la Dordogne;

la Loira dalla confluenza con la Maine fino a Cordemais (cippo chilometrico 25);

la Marne dal ponte di Bonneuil (cippo chilometrico 169bis900) e la chiusa di St Maure fino alla confluenza con la Senna;

Fiume Reno

la Nive dalla diga di Haïtze a Ustaritz alla confluenza con l'Adour;

l'Oise dalla chiusa di Janville fino alla confluenza con la Senna;

l'Orb da Sérignan fino al mare, fino al limite superiore della zona intertidale;

il Rodano dal confine con la Svizzera al mare, fatta eccezione per il Piccolo Rodano;

la Saona dal Pont de Bourgogne di Chalon-sur-Saône fino alla confluenza con il Rodano;

la Senna dalla chiusa di Nogent-sur-Seine all'inizio del canale di Tancarville;

la Sèvre Niortaise dalla chiusa di Marans presso il limite trasversale del mare di fronte al posto di guardia fino alla foce;

la Somme dalla riva a valle del Pont de la Portelette ad Abbeville al viadotto delle Noyelles fino alla ferrovia di Saint-Valéry-sur-Somme;

la Vilaine da Redon (cippo chilometrico 89,345) alla diga di Arzal;

Lago Amance;

Lago Annecy;

Lago Biscarosse;

Lago Bourget;

Lago Carcans;

Lago Cazaux;

Lago Der-Chantecoq;

Lago Guerlédan;

Lago Hourtin;

Lago Lacanau;

Lago Orient;

Lago Pareloup;

Lago Parentis;

Lago Sanguinet;

Lago Serre-Ponçon;

Lago Temple.

Repubblica di Croazia

Danubio: dal km 1 295 + 500 al km 1 433 + 100

Fiume Drava: dal km 0 al km 198 + 600

Fiume Sava: dal km 210 + 800 al km 594 + 000

Fiume Kupa: dal km 0 al km 5 + 900

Fiume Una: dal km 0 al km 15

Repubblica di Ungheria

Danubio: dal km 1812 al km 1433

Danubio Moson: dal km 14 al km 0

Danubio Szentendre: dal km 32 al km 0

Danubio Ráckeve: dal km 58 al km 0

Fiume Tisza: dal km 685 al km 160

Fiume Dráva: dal km 198 al km 70

Fiume Bodrog: dal km 51 al km 0

Fiume Kettős-Körös: dal km 23 al km 0

Fiume Hármas-Körös: dal km 91 al km 0

Canale Sió: dal km 23 al km 0

Lago Velence

Lago Fertő

Regno dei Paesi Bassi

Reno

Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Ketelmeer, Zwartemeer, Veluwemeer, Eemmeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten IJ, Afgesloten IJ, Noordzeekanaal, porto di IJmuiden, zona portuale di Rotterdam, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordtsche Kil, Boven Merwede, Waal, Bijlandsch Kanaal, Boven Rijn, Pannersdensch Kanaal, Geldersche IJssel, Neder Rijn, Lek, canale Amsterdam-Reno, Veerse Meer, canale Schelda-Reno fino al punto in cui affluisce nel Volkerak, Amer, Bergsche Maas, la Mosa a valle di Venlo, Gooimeer, Europort, Calandkanaal (a est del porto del Benelux), Hartelkanaal

Repubblica d'Austria

Danubio: dal confine con la Germania al confine con la Slovacchia

Inn: dalla foce alla centrale elettrica di Passau-Ingling

Traun: dalla foce al km 1,80

Enns: dalla foce al km 2,70

March: fino al km 6,00

Repubblica di Polonia

— Fiume Biebrza: dall'estuario del canale Augustowski fino all'estuario del fiume Narwia

— Fiume Brda: dal collegamento con il canale Bydgoski a Bydgoszcz fino all'estuario del fiume Vistola

— Fiume Bug: dall'estuario del fiume Muchawiec fino all'estuario del fiume Narwia

— Lago Dąbie: fino al confine con le acque salate interne

— Canale Augustowski: dal collegamento con il fiume Biebrza fino al confine di Stato, compresi i laghi situati lungo tale canale

— Canale Bartnicki: dal lago Ruda Woda fino al lago Bartężek incluso

— Canale Bydgoski

— Canale Elbląski: dal lago Druzno fino al lago Jeziorak e al lago Szeląg Wielki compresi, come pure i laghi situati lungo tale canale, nonché la via secondaria in direzione di Zalewo dal lago Jeziorak al lago Ewingi inclusi

- Canale Gliwicki insieme con il canale Kędzierzyński
- Canale Jagielloński: dal collegamento con il fiume Elbląg al fiume Nogat
- Canale Łaczański
- Canale Ślesiński insieme con i laghi situati lungo tale canale e il lago Gopło
- Canale Żerański
- Fiume Martwa Wisła: dal fiume Vistola a Przegalina fino al confine con le acque salate interne
- Fiume Narew: dall'estuario del fiume Biebrza fino all'estuario del fiume Vistola, compreso il lago Zegrzyński
- Fiume Nogat: dal fiume Vistola fino all'estuario della laguna della Vistola
- Fiume Noteć (superiore) dal lago Gopło fino al collegamento con il canale Górnonotecki e il canale Górnonotecki e il fiume Noteć (inferiore) dal collegamento con il canale Bydgoski fino all'estuario del fiume Warta
- Fiume Nysa Łużycka da Gubin all'estuario del fiume Odrer
- Fiume Oder: dalla città di Racibórz fino al collegamento con il fiume Oder orientale che diventa il fiume Regalica dall'apertura Klucz-Ustowo, compreso tale fiume e i suoi bracci laterali fino al lago Dąbie nonché la via secondaria del fiume Oder dalla chiusa di Opatowice fino alla chiusa della città di Wrocław
- Fiume Oder occidentale: dallo sbarramento a Widuchowa (704,1 km del fiume Oder) fino al confine con le acque salate interne, compresi i bracci laterali nonché l'apertura Klucz-Ustowo che collega l'Oder orientale con l'Oder occidentale
- Fiume Parnica e apertura Parnicki: dall'Oder occidentale fino al confine con le acque salate interne
- Fiume Pisa: dal lago Roś fino all'estuario del fiume Narew

— Fiume Szkarpa: dal fiume Vistola fino all'estuario della laguna della Vistola

— Fiume Warta: dalla baia Ślesięski fino al lago dell'estuario del fiume Oder

— Sistema del Wielkie Jeziora Mazurskie comprendente i laghi collegati dai fiumi e dai canali che costituiscono una via principale dal lago Roś (compreso) a Pisz fino al canale Węgorzewski (compreso) a Węgorzewo, insieme con i laghi: Seksty, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty e Świącjaty, compresi il canale Giżycki, il canale Niegociński e il canale Piękna Góra, e una via secondaria del lago Ryńskie (compreso) a Ryn fino al lago Nidzkie (fino a 3 km, che costituisce un confine con la riserva del “lago Nidzkie”), insieme con i laghi: Beldany, Guzianka Mała e Guzianka Wielka

— Fiume Vistola: dall'estuario del fiume Przemsza fino al collegamento con il canale Łaczański nonché dall'estuario di tale canale a Skawina fino all'estuario del fiume Vistola nella baia di Danzica, escluso il lago artificiale Włocławski

Romania

Danubio: dalla frontiera serbo-romena (km 1075) al Mar Nero sul braccio di Sulina

Danubio–canale del Mar Nero (64,410 km di lunghezza): dalla confluenza con il Danubio, al km 299,300 di tale fiume presso Cernavodă (rispettivamente km 64,410 del canale), fino al porto di Constanta sud–Agigea (km “0” del canale)

Poarta Albă–canale di Midia Năvodari (34,600 km di lunghezza): dalla confluenza con il Danubio – canale del Mar Nero al km 29,410 presso Poarta Albă (rispettivamente km 27,500 del canale) fino al porto di Midia (km “0” del canale)

Repubblica slovacca

Danubio: dal km 1880,26 al km 1708,20

Canale Danubio: dal km 1851,75 al km 1811,00

Fiume Váh: dal km 0,00 al km 70,00

Fiume Morava: dal km 0,00 al km 6,00

Fiume Bodrog: dal km 49,68 al km 64,85

Laghi artificiali: Oravská Priehrada, Liptovská Mara, Zemplínska Šírava

Regno di Svezia

Canale Trollhätte e Göta älv, dal parallelo di latitudine attraverso la boa sferica di Bastugrunds fino al ponte Göta älv

Lago Mälaren

I porti di Stoccolma, delimitati a nord-ovest dal ponte Lidingö, a nord-est dalla linea che attraversa il faro Elfviksgrund a 135-315 gradi e a sud dal ponte Skuru

Canale Södertälje e i porti di Södertälje, delimitati a nord dalla chiusa di Södertälje e a sud dal parallelo di latitudine N 59 09.00

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

SCOZIA	
Leith (Edimburgo)	All'interno dei frangiflutti
Glasgow	Strathelyde Loch
Crinan Canal	Da Crinan fino a Ardrishaig
Caledonian Canal	Le sezioni del canale
IRLANDA DEL NORD	
Fiume Lagan	Dallo sbarramento del Lagan a Stranmillis
INGHILTERRA ORIENTALE	
Fiume Wear (non soggetto a marea)	Dal vecchio ponte ferroviario, Durham fino a Prebends Bridge, Durham
Fiume Tees	A monte dello sbarramento del Tees
Bacino di Grimsby	All'interno delle chiuse
Bacino di Immingham	All'interno delle chiuse
Bacini di Hull	All'interno delle chiuse
Bacino di Boston	All'interno delle porte della chiusa
Aire and Calder Navigation	Dai bacini di Goole fino a Leeds; confluenza con il Leeds and Liverpool canal; confluenza Bank Dole fino a Selby (chiusa del fiume Ouse); confluenza Castleford fino a Wakefield (chiusa discendente)
Fiume Ancholme	Dalla chiusa di Ferriby fino a Brigg
Calder and Hebble Canal	Da Wakefield (chiusa discendente) fino alla chiusa di Broadcut Top
Fiume Foss	Dalla confluenza (Blue Bridge) con il fiume Ouse fino a Monk Bridge

Fossdyke Canal	Dalla confluenza con il fiume Trent fino a Brayford Pool
Bacino di Goole	All'interno delle porte della chiusa
Hornsea Mere	L'intero canale
Fiume Hull	Dalla chiusa di Struncheon Hill a Beverley Beck
Market Weighton Canal	Dalla chiusa del fiume Humber alla chiusa di Sod Houses
New Junction Canal	L'intero canale
Fiume Ouse	Dalla chiusa di Naburn a Nun Monkton
Sheffield and South Yorkshire Canal	Dalla chiusa di Keadby alla chiusa di Tinsley
Fiume Trent	Dalla chiusa di Cromwell a Shardlow
Fiume Witham	Dalla chiusa di Boston a Brayford Poole (Lincoln)
GALLES E INGHILTERRA OCCIDENTALE	
Fiume Severn	Al di sopra di Llanthony e degli sbarramenti di Maisemore
Fiume Wye	Al di sopra di Monmouth
Cardiff	Lago di Roath Park
Port Talbot	All'interno dei bacini chiusi
Swansea	All'interno dei bacini chiusi
Fiume Dee	Al di sopra del punto di estrazione dell'acqua di Barrelwell Hill
Fiume Mersey	I bacini (escluso il bacino di Seaforth)
Fiume Lune	Al di sopra del bacino di Glasson

Fiume Avon (Midland)	Dalla chiusa di Tewkesbury a Evesham
Gloucester	Bacini della città di Gloucester, canale Gloucester/Sharpness
Lago Hollingworth	L'intero lago
Manchester Ship Canal	L'intero canale e i bacini di Salford compreso il fiume Irwell
Lago Pickmere	L'intero lago
Fiume Tawe	Tra lo sbarramento marittimo/marina e lo stadio di atletica di Morfa
Lago Rudyard	L'intero lago
Fiume Weaver	Al di sotto di Northwich
INGHILTERRA MERIDIONALE	
Fiume Nene	Wisbech Cut e il fiume Nene fino alla chiusa di Dog-in a-Doublet
Fiume Great Ouse	Kings Lynn Cut e il fiume Great Ouse al di sotto del ponte stradale di West Lynn
Yarmouth	L'estuario del fiume Yare dalla linea tracciata tra le estremità dei moli di entrata settentrionale e meridionale, compreso Breydon Water
Lowestoft	Il porto di Lowestoft al di sotto della chiusa di Mutford fino alla linea tracciata tra i moli di entrata dell'avamposto
Fiumi Alde e Ore	Al di sopra dell'entrata verso il fiume Ore fino a Westrow Point
Fiume Deben	Al di sopra dell'entrata del fiume Deben fino a Felixstowe Ferry

Fiumi Orwell e Stour	Dalla linea tracciata da Fagbury Point a Shotley Point sul fiume Orwell fino al bacino di Ipswich; e dalla linea tracciata da nord a sud attraverso Erwarton Ness sul fiume Stour fino a Manningtree
Chelmer and Blackwater Canal	A est della chiusa di Beeleigh
Fiume Tamigi e suoi affluenti	Il fiume Tamigi al di sopra della chiusa di Teddington fino a Oxford
Fiume Adur e Southwick Canal	Il fiume Adur al di sopra dell'estremità occidentale della banchina di Tarmac, e all'interno del Southwick Canal
Fiume Arun	Il fiume Arun al di sopra della marina di Littlehampton
Fiume Ouse (Sussex), Newhaven	Il fiume Ouse al di sopra dell'estremità settentrionale della banchina nord
Bewl Water	L'intero lago
Grafham Water	L'intero lago
Rutland Water	L'intero lago
Lago Thorpe Park	L'intero lago
Chichester	A est della linea che collega Cobnor Point a Chalkdock Point
Christchurch	All'interno del porto di Christchurch escluso the Run
Exeter Canal	L'intero canale
Fiume Avon (Avon)	I bacini della città di Bristol Dalla diga di Netham fino allo sbarramento di Pulteney

ALLEGATO II

I requisiti tecnici applicabili alle imbarcazioni sono quelli stabiliti nella norma CESNI ES-TRIN 2015/1.

ALLEGATO III

MATERIE PER LE QUALI POSSONO ESSERE ADOTTATI REQUISITI TECNICI COMPLEMENTARI APPLICABILI ALLE IMBARCAZIONI DELLE VIE NAVIGABILI INTERNE DELLE ZONE 1 E 2 E DELLA ZONA NON COLLEGATA 3

Gli eventuali requisiti tecnici complementari adottati da un Stato membro in conformità dell'articolo 23, paragrafi 1 e 2 della presente direttiva concernenti le imbarcazioni che navigano nel territorio di detto Stato membro sono limitati alle seguenti materie.

1. Definizioni

- necessarie per la comprensione dei requisiti complementari

2. Stabilità

- Rafforzamento della struttura
- Certificato/attestato di un organismo di classificazione riconosciuto

3. Distanza di sicurezza e bordo libero

- Bordo libero
- Distanza di sicurezza

4. Tenuta stagna delle aperture dello scafo e delle sovrastrutture

- Sovrastrutture
- Porte
- Finestre e portelli di osteriggio
- Boccaporti delle stive
- Altre aperture (tubi di aerazione, di scarico, ecc.)

5. Armamento

- Ancore e catene
- Luci di navigazione
- Segnali acustici
- Bussola
- Radar
- Impianti ricetrasmittenti
- Mezzi di salvataggio
- Disponibilità di carte nautiche

6. Disposizioni complementari per le navi da passeggeri

- Stabilità (forza del vento, criteri)
- Mezzi di salvataggio
- Bordo libero
- Distanza di sicurezza
- Visibilità dalla timoneria

7. Convogli e trasporto di container

- Collegamento spintore bettolina
- Stabilità delle imbarcazioni o bettoline che trasportano container

ALLEGATO IV

MATERIE PER LE QUALI POSSONO ESSERE ADOTTATI REQUISITI TECNICI RIDOTTI PER LE IMBARCAZIONI DELLE VIE NAVIGABILI INTERNE DELLE ZONE 3 E 4

Gli eventuali requisiti tecnici ridotti autorizzati da un Stato membro in conformità dell'articolo 23, paragrafo 4 della presente direttiva per le navi che navigano esclusivamente sulle vie navigabili interne della zona 3 o 4 del territorio di detto Stato membro sono limitati alle seguenti materie.

Zona 3

- Attrezzature di ancoraggio, inclusa la lunghezza delle catene per ancore
- Velocità (in marcia avanti)
- Mezzi di salvataggio collettivi
- Compartimentazione 2
- Visibilità dalla timoneria

Zona 4

- Attrezzature di ancoraggio, inclusa la lunghezza delle catene per ancore
- Velocità (in marcia avanti)
- Mezzi di salvataggio
- Compartimentazione 2
- Visibilità dalla timoneria
- Secondo sistema di propulsione indipendente

ALLEGATO V

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DETTAGLIATE

Articolo 2.01

Commissioni di ispezione

1. Gli Stati membri istituiscono commissioni di ispezione.
2. Le commissioni di ispezione sono composte da un presidente e da esperti.

Fanno parte di ciascuna commissione, a titolo di esperti, almeno:

- a) un funzionario dell'amministrazione competente per la navigazione interna;
 - b) un esperto in materia di costruzione delle navi della navigazione interna e delle loro macchine;
 - c) un esperto di nautica titolare di licenza per la conduzione di navi adibite alla navigazione interna, che autorizza il titolare a condurre l'imbarcazione da ispezionare.
3. Il presidente e gli esperti di ciascuna commissione sono designati dalle autorità dello Stato di competenza. All'atto dell'accettazione dell'incarico, il presidente e gli esperti rilasciano una dichiarazione scritta nella quale dichiarano che svolgeranno il proprio compito in piena indipendenza. I funzionari non sono tenuti a rilasciare una dichiarazione.
 4. Le commissioni di ispezione possono farsi assistere da esperti specializzati in conformità delle disposizioni nazionali vigenti.

Articolo 2.02

(Senza oggetto)

Presentazione dell'imbarcazione all'ispezione

1. Il proprietario, o il suo rappresentante, presenta l'imbarcazione all'ispezione priva di carico, pulita e equipaggiata. Egli è tenuto a fornire l'assistenza necessaria all'ispezione, ad esempio mettendo a disposizione una lancia adatta e il personale necessario o anche agevolando l'ispezione delle parti dello scafo o degli impianti che non sono direttamente accessibili o visibili.
2. In occasione della prima visita, la commissione richiede un'ispezione della nave a secco. Si può derogare all'ispezione a secco qualora si possa produrre un certificato di classificazione o un attestato da parte di un organismo di classificazione riconosciuto che dichiara che la costruzione è conforme ai requisiti da esso stabiliti o qualora venga prodotto un certificato che dimostra che un'autorità competente ha già effettuato un'ispezione a secco per altri fini. In caso di ispezione periodica o delle ispezioni di cui all'articolo 14 della presente direttiva, la commissione può richiedere un'ispezione a secco.

Nel caso di una prima ispezione di motonavi o convogli o nel caso di importanti modifiche agli apparati di propulsione o di governo, la commissione di ispezione procede a prove in navigazione.

3. La commissione di ispezione può richiedere ispezioni e prove in marcia supplementari, nonché altre note giustificative. La presente disposizione si applica anche durante la fase di costruzione dell'imbarcazione.

Articolo 2.04

(Senza oggetto)

Articolo 2.05

(Senza oggetto)

Articolo 2.06

(Senza oggetto)

Articolo 2.07

Menzioni e modifiche del certificato UE per la navigazione interna

1. Il proprietario di un'imbarcazione, o il suo rappresentante, comunica all'autorità competente qualsiasi cambiamento di nome o di proprietà, di stazzatura, nonché di immatricolazione o di porto di armamento dell'imbarcazione e fa pervenire a detta autorità il certificato UE per la navigazione interna per consentirne la modifica.
2. Qualsiasi autorità competente può modificare il certificato UE per la navigazione interna.
3. Se un'autorità competente apporta una modifica al certificato UE per la navigazione interna, lo comunica all'autorità competente che ha rilasciato tale certificato.

Articolo 2.08

(Senza oggetto)

Articolo 2.09

Ispezione periodica

1. L'imbarcazione è sottoposta a un'ispezione periodica prima che giunga a scadenza il suo certificato UE per la navigazione interna.

3. L'autorità competente fissa un nuovo periodo di validità del certificato UE per la navigazione interna in base ai risultati di tale ispezione.

Il periodo di validità è menzionato nel certificato UE per la navigazione interna e comunicato all'autorità che ha rilasciato tale certificato.

4. Se, invece di prorogare la validità del certificato UE per la navigazione interna come indicato al paragrafo 3, lo si sostituisce con uno nuovo, il certificato precedente viene restituito all'autorità competente che lo ha rilasciato.

Articolo 2.10

Ispezione volontaria

Il proprietario di un'imbarcazione, o il suo rappresentante, può chiedere in ogni momento che l'imbarcazione sia sottoposta a ispezione volontaria.

Tale richiesta di ispezione deve essere soddisfatta.

Articolo 2.11
(Senza oggetto)

Articolo 2.12
(Senza oggetto)

Articolo 2.13
(Senza oggetto)

Articolo 2.14
(Senza oggetto)

Articolo 2.15
Oneri

Sono a carico del proprietario dell'imbarcazione, o del suo rappresentante, tutti gli oneri derivanti dall'ispezione della nave e dal rilascio del certificato UE per la navigazione interna, in funzione di una tariffa speciale fissata da ciascuno Stato membro.

Articolo 2.16
Informazioni

L'autorità competente può permettere a chiunque dimostri di avere un interesse legittimo di prendere conoscenza del contenuto del certificato UE per la navigazione interna, nonché fornire agli interessati estratti o copie conformi di tale certificato autenticati e definiti come tali.

Articolo 2.17

Registro dei certificati UE per la navigazione interna

2. Le autorità competenti conservano una raccolta dei verbali o una copia di tutti i certificati UE per la navigazione interna che hanno rilasciato su cui riportano tutte le variazioni, nonché le cancellazioni e le sostituzioni dei certificati stessi. Aggiornano di conseguenza il registro di cui all'articolo 17 della presente direttiva.
3. Per consentire di attuare le misure amministrative necessarie per mantenere la sicurezza e il corretto svolgimento della navigazione e per attuare gli articoli da 2.02 a 2.15 del presente allegato così come gli articoli 6, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 21 e 22 della presente direttiva, le autorità competenti di altri Stati membri e degli Stati firmatari della convenzione di Mannheim e, a condizione che sia garantito un livello equivalente di riservatezza, i paesi terzi sulla base di accordi amministrativi possono ottenere l'accesso al registro in modalità di sola lettura conformemente al modello di cui all'allegato II.

Articolo 2.18

Numero unico europeo di identificazione delle navi

1. Il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI), in appresso denominato “numero europeo di identificazione”, è costituito da otto cifre arabe conformemente all'allegato II della presente direttiva.
2. Se l'imbarcazione non possiede un numero europeo di identificazione al momento del rilascio del certificato UE per la navigazione interna, il numero è attribuito all'imbarcazione dall'autorità competente dello Stato membro in cui essa è stata immatricolata o in cui si trova il porto di armamento.

Per le imbarcazioni di paesi in cui l'attribuzione di un numero europeo di identificazione non è possibile, il numero europeo di identificazione da apporre sul certificato UE per la navigazione interna è attribuito dall'autorità competente che rilascia tale certificato.

3. Il proprietario dell'imbarcazione, o il suo rappresentante, richiede alle autorità competenti l'attribuzione del numero europeo di identificazione. Egli provvede inoltre ad apporre sull'imbarcazione il numero europeo di identificazione che risulta dal certificato UE per la navigazione interna.

Articolo 2.19

(Senza oggetto)

Articolo 2.20

Notifiche

1. Gli Stati membri o le loro autorità competenti comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri:
- a) i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che, unitamente all'autorità nazionale competente, sono responsabili dell'applicazione dell'allegato II della presente direttiva;
 - b) della scheda informativa, come indicato nell'allegato II della presente direttiva, relativa ai tipi di impianti di depurazione di bordo per i quali è stata rilasciata un'omologazione successivamente alla precedente notifica;
 - c) le omologazioni dei sistemi di depurazione di bordo basati su norme diverse da quelle stabilite all'allegato II della presente direttiva per l'uso nelle rispettive vie navigabili nazionali;
 - d) entro un mese, eventuali revoche delle omologazioni e i motivi di tali revoche per i sistemi di depurazione di bordo;
 - f) qualsiasi ancora speciale autorizzata, a seguito di una domanda di riduzione della massa, specificando e la designazione del tipo e la riduzione autorizzata della massa dell'ancora. L'autorità competente concede l'autorizzazione al richiedente soltanto una volta trascorsi almeno 3 mesi dalla notifica alla Commissione, sempre che quest'ultima non sollevi obiezioni;

- g) gli impianti di navigazione radar e gli indicatori della velocità di accostata che sono stati autorizzati. La relativa comunicazione comprende il numero di omologazione assegnato, nonché la designazione del tipo, il nome del costruttore, il nome del titolare dell'omologazione e la data di omologazione;
- h) le autorità competenti responsabili dell'installazione, della sostituzione, della riparazione o della manutenzione di impianti radar e di indicatori della velocità di accostata

ALLEGATO VI

ORGANISMI DI CLASSIFICAZIONE

Criteri per il riconoscimento degli organismi di classificazione

Per essere riconosciuto ai sensi dell'articolo 21 della presente direttiva, un organismo di classificazione deve soddisfare tutti i criteri indicati di seguito:

1. l'organismo di classificazione è in grado di comprovare una vasta esperienza in materia di valutazione della progettazione e della costruzione di navi destinate alla navigazione interna. L'organismo di classificazione dispone di un insieme completo di norme e regolamenti per la progettazione, la costruzione e l'ispezione periodica di navi destinate alla navigazione interna, in particolare per il calcolo della stabilità a norma della parte 9 delle regole allegate all'Accordo europeo sul trasporto di merci pericolose per via navigabile (ADN) di cui all'allegato II della presente direttiva, pubblicati almeno in francese, inglese, olandese o tedesco, e aggiornati e migliorati costantemente tramite programmi di ricerca e sviluppo. Le norme e regolamenti in questione non devono risultare in contrasto con le disposizioni del diritto dell'Unione o degli accordi internazionali in vigore;
2. l'organismo di classificazione pubblica ogni anno il registro delle navi da esso classificate;
3. l'organismo di classificazione non è controllato da proprietari o costruttori di navi, né da altri soggetti che, a fini commerciali, progettano, costruiscono, allestiscono, riparano, gestiscono o assicurano navi. Il fatturato dell'organismo di classificazione non deve dipendere da una sola società commerciale;
4. la sede principale dell'organismo di classificazione, o di una sua filiale con potere decisionale e operativo in tutte le materie che le sono demandate dalla legislazione che disciplina i trasporti per vie navigabili interne, è stabilita in uno degli Stati membri;
5. l'organismo di classificazione e i suoi esperti possiedono una buona reputazione nel settore dei trasporti per vie navigabili interne, devono essere in grado di comprovare le capacità professionali possedute e agiscono sotto la responsabilità dell'organismo di classificazione;

6. l'organismo di classificazione può contare su un folto numero di collaboratori, adeguato ai compiti che gli sono affidati e al numero di navi classificate, che svolgono attività tecniche, di gestione, assistenza, controllo, e ricerca e che provvedono anche al costante sviluppo delle capacità ed all'aggiornamento delle norme. Esso dispone di ispettori in almeno uno Stato membro;
7. l'organismo di classificazione opera nel rispetto di un codice deontologico;
8. l'organismo di classificazione è gestito e amministrato in modo da garantire la riservatezza delle informazioni richieste da uno Stato membro;
9. l'organismo di classificazione deve essere disposto a fornire le informazioni pertinenti a uno Stato membro;
10. la direzione dell'organismo di classificazione definisce e documenta i propri programmi, obiettivi e impegni in materia di qualità e verifica che tali programmi siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli dell'organismo di classificazione;
11. l'organismo di classificazione sviluppa, applica e mantiene un sistema di qualità interno efficace, basato sugli elementi pertinenti delle norme di qualità riconosciute sul piano internazionale e conforme alla norma EN ISO/IEC 17020: 2004, secondo l'interpretazione dei Requisiti per la certificazione dei sistemi di qualità dell'IACS. Il sistema di qualità è certificato da un organismo indipendente di revisori dei conti riconosciuto dall'amministrazione dello Stato membro nel quale è stabilita la sede principale dell'organismo di classificazione, o una sua filiale, come previsto al punto 4, e assicura, tra l'altro, quanto segue:
 - a) le norme e i regolamenti dell'organismo di classificazione sono stabiliti e aggiornati in modo sistematico;
 - b) le norme e i regolamenti dell'organismo di classificazione sono rispettati;
 - c) sono soddisfatti i requisiti dell'attività prevista dalla legge che l'organismo di classificazione è autorizzato a svolgere;
 - d) sono definiti e documentati le responsabilità, i poteri e l'interrelazione del personale la cui attività incide sulla qualità dei servizi dell'organismo di classificazione;

- e) tutte le attività sono svolte in condizioni controllate;
 - f) è in vigore un sistema di supervisione che controlla le operazioni e le attività svolte dagli ispettori e dal personale tecnico e amministrativo impiegato direttamente dall'organismo di classificazione;
 - g) i requisiti delle principali attività regolamentari che l'organismo di classificazione è autorizzato a svolgere sono applicati o direttamente controllati soltanto da ispettori esclusivi dell'organismo di classificazione o da ispettori esclusivi di altri organismi di classificazione riconosciuti;
 - h) è attuato un sistema di qualificazione e aggiornamento costante degli ispettori;
 - i) è tenuta una documentazione per dimostrare il conseguimento degli standard richiesti per gli aspetti inerenti ai servizi svolti, nonché l'efficace funzionamento del sistema di qualità; nonché
 - j) è applicato un vasto sistema di audit interni pianificati e documentati riguardo alle attività inerenti alla qualità in tutte le sedi;
12. il sistema di qualità è certificato da un organismo indipendente di revisori dei conti riconosciuto dall'amministrazione dello Stato membro nel quale è stabilita la sede principale dell'organismo di classificazione, o una sua filiale, come previsto al punto 4;
13. l'organismo di classificazione si impegna a conformare le proprie norme e regolamenti alle disposizioni delle pertinenti direttive dell'Unione europea e a fornire tempestivamente al comitato tutte le informazioni del caso;
14. l'organismo di classificazione si impegna a consultare periodicamente gli altri organismi di classificazione riconosciuti, per garantire l'equivalenza delle norme tecniche e della loro applicazione, e dovrebbe consentire la partecipazione di rappresentanti di uno Stato membro o di altre parti interessate allo sviluppo delle sue norme e/o regolamenti.

ALLEGATO VII

Tavola di concordanza

Direttiva 2006/87/CE	La presente direttiva
-	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
-	Articolo 3
Articolo 1	Articolo 4
-	Articolo 5
Articolo 9	Articolo 6, paragrafi 1 e 3
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafi 2 e 4
Articolo 8, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 5
Articolo 3	Articolo 7
Articolo 4	Articolo 8
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 9
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 10
Articolo 14	Articolo 11
Articolo 13	Articolo 12
Articolo 12	Articolo 13
Articolo 15	Articolo 14
Articolo 16	Articolo 15

Articolo 18	Articolo 16
-	Articolo 17
-	Articolo 18
-	Articolo 19
Articolo 10	Articolo 20
-	Articolo 21
Articolo 17	Articolo 22
Articolo 5	Articolo 23
L'articolo 6 è stato soppresso dalla direttiva 2008/68/CE ¹¹	-
Articolo 7, paragrafi da 1 a 3	Articolo 24
-	Articolo 25
	Articolo 26
-	Articolo 27
-	Articolo 28
Articolo 8, paragrafi 2 e 3	Articolo 29
-	Articolo 30
Articolo 20, paragrafo 1	Articolo 31
Articolo 20, paragrafo 2	-

¹¹ Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

Articolo 22	-
-	Articolo 32
Articolo 19	Articolo 33
-	Articolo 34
Articolo 24	Articolo 35
Articolo 21	Articolo 36
Articolo 23	Articolo 37, paragrafi 1 e 2
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 37, paragrafo 3
-	Articolo 38
-	Articolo 39
Articolo 25	-
Articolo 26	-
Articolo 27	Articolo 40